

BANDO UNICO DI CONCORSO PER L'ATTRIBUZIONE DI BORSE DI STUDIO E DI POSTI ALLOGGIO ANNO ACCADEMICO 2026/27

Le borse di studio per l'anno accademico 2026/27 beneficiano del sostegno del "PR Sardegna FSE+ 2021-2027", Priorità 2 "Istruzione, formazione e competenze" - Obiettivo specifico ESO4.6 f) – Settore di intervento 150 Sostegno all'istruzione terziaria (infrastrutture escluse) per l'intervento "Borse di studio e azioni di sostegno a favore di studentesse e studenti capaci e meritevoli privi di mezzi e di promozione del merito fra le studentesse e gli studenti, inclusi studentesse e studenti con disabilità".

*Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 26 giugno 2026
Determinazione del Direttore del Servizio Amministrativo n. 405 del 10 luglio 2026*

DATE DA RICORDARE

pubblicazione bando di concorso	15 luglio 2026
avvio procedura di presentazione della domanda di borsa di studio e posto alloggio	15 luglio 2026
termine per la presentazione della domanda di borsa di studio e posto alloggio	28 agosto 2026 ore 13:00
pubblicazione graduatorie provvisorie assegnazione borsa di studio e posto alloggio e avvio presentazione istanze di riesame	14 settembre 2026
termine presentazione istanze di riesame avverso le graduatorie provvisorie borsa di studio e posto alloggio e rinuncia al posto alloggio	23 settembre 2026 ore 13:00
pubblicazione graduatorie definitive assegnazione posto alloggio	entro il 6 ottobre 2026
Avvio procedura per comunicazione dei dati relativi all'iscrizione al secondo corso di studi per le studentesse e gli studenti iscritti contemporaneamente a due corsi di studio di livello universitario	dal 7 ottobre 2026 al 14 ottobre 2026 ore 13:00
termine prima verifica immatricolazioni	29 ottobre 2026
pubblicazione graduatorie definitive assegnazione borse di studio	29 ottobre 2026
termine inserimento on line codice IBAN e indirizzo casella PEC beneficiarie e beneficiari borsa di studio iscritte e iscritti al primo anno dei corsi di primo livello e di laurea magistrale a ciclo unico, per pagamento prima rata entro il 10 novembre	6 novembre 2026
termine autorizzazione al pagamento prima tranche della prima rata della borsa di studio alle beneficiarie e ai beneficiari regolarmente iscritte e iscritti al primo anno dei corsi di primo livello e di laurea magistrale a ciclo unico	10 novembre 2026
termine presentazione autocertificazione di conferma dello status per il pagamento della prima rata di borsa con l'importo spettante in base allo status di fuori sede	21 novembre 2026
termine inserimento on line codice IBAN e indirizzo casella PEC beneficiari borsa di studio per pagamento prima rata entro dicembre	21 novembre 2026
termine seconda verifica immatricolazioni per pagamento prima rata entro dicembre	21 novembre 2026
termine pagamento prima rata borsa di studio alle studentesse e gli studenti regolarmente iscritti al primo anno dei corsi di secondo e terzo livello, al primo anno dei corsi di primo livello con iscrizione perfezionata dopo il 29 ottobre 2025, e ad anni successivi al primo di tutti i livelli di corso	31 dicembre 2026
termine pagamento seconda tranche della prima rata della borsa di studio studentesse e studenti iscritti al primo anno dei corsi di primo livello e di laurea magistrale a ciclo unico, che hanno ricevuto la prima rata a novembre	31 dicembre 2026
Avvio presentazione domanda borsa di studio e posto alloggio per le iscritte e gli iscritti al primo anno dei corsi di LCU in Medicina e Odontoiatria dopo il superamento del semestre filtro frequentato in Atenei diversi da Cagliari	10 febbraio 2027
termine presentazione domanda borsa di studio e posto alloggio per le iscritte e gli iscritti al primo anno dei corsi di LCU in Medicina e Odontoiatria dopo il superamento del semestre filtro frequentato in Atenei diversi da Cagliari	12 marzo 2027
termine conversione domanda borsa di studio e posto alloggio da primo fuori corso a primo magistrale e viceversa	15 marzo 2027
termine ultimo presentazione status fuori sede beneficiari borsa di studio	31 marzo 2027
termine ultimo inserimento on line codice IBAN e indirizzo casella PEC beneficiari borsa di studio per pagamento prima rata nel mese di aprile 2027 (studentesse e studenti con pagamento sospeso per mancato inserimento dei dati entro il 21 novembre 2026)	31 marzo 2027

termine comunicazione dati perfezionamento immatricolazione per pagamento prima rata nel mese di aprile 2027 (studentesse e studenti con pagamento sospeso per immatricolazione non perfezionata entro il 21 novembre 2026)	31 marzo 2027
termine pubblicazione avviso per informazione su modalità assegnazione premio di laurea	31 marzo 2027
autorizzazione pagamento saldo borsa di studio iscritti anni successivi e studentesse e studenti con disabilità	30 giugno 2027
primo termine presentazione autocertificazione conseguimento 20 crediti per saldo borsa di studio studentesse e studenti primo anno (per pagamento entro luglio 2027)	30 giugno 2027
autorizzazione pagamento saldo borsa di studio studentesse e studenti primo anno che hanno autocertificato il conseguimento di 20 cfu entro giugno 2027	31 luglio 2027
termine presentazione autocertificazione 20 crediti conseguiti entro il 10 agosto 2027 per saldo borsa di studio studentesse e studenti primo anno (pagamento entro ottobre 2027)	12 ottobre 2027
autorizzazione pagamento saldo borsa di studio studentesse e studenti primo anno che hanno conseguito 20 cfu entro il 10 agosto 2027, e autocertificato il conseguimento di detti cfu entro il 10 ottobre 2027	31 ottobre 2027
termine presentazione autocertificazione dei 20 crediti conseguiti dopo il 10 agosto 2027 ed entro il 30 novembre 2027 per conferma prima rata borsa di studio studentesse e studenti primo anno	10 dicembre 2027
termine presentazione richiesta di proroga di tre mesi (motivi gravi e documentati) per il conseguimento dei 20 crediti per conferma prima rata borsa di studio studentesse e studenti primo anno	10 dicembre 2027

Sommario

CAPO I - DESTINATARI E REQUISITI PER L'ACCESSO	6
Art. 1 - Destinatari	6
1.1 Studentesse e studenti in attesa di perfezionamento dell'iscrizione	7
1.2 Studentesse e studenti iscritti al cd. "semestre filtro" dei corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria attivati dall'Università di Cagliari.	7
1.3 Studentesse e studenti che si iscrivono ai corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria o ad altri corsi attivati dall'Università degli studi di Cagliari al termine del cd. "semestre filtro" in altri Atenei	7
1.4 Iscrizione contemporanea a due corsi di studio	8
Art. 2 - Requisiti economici	8
Art. 3 - Requisiti di merito per gli iscritti al primo anno	10
Art. 4 - Requisiti di merito per gli iscritti ad anni successivi al primo	11
Art. 5 - Requisiti di merito per studentesse e studenti con disabilità iscritti ad anni successivi al primo	14
Art. 6 - Requisiti di merito studentesse e studenti apolidi, studentesse e studenti rifugiati politici o con protezione sussidiaria, studentesse e studenti "a rischio" in quanto provenienti da zone di conflitto, studentesse e studenti con figli minori conviventi con età non superiore ai sei anni, studentesse e studenti che praticano sport agonistico a livello nazionale iscritti ad anni successivi al primo	15
Art. 7 - Fruizione e durata dei benefici	15
Art. 8 - Fruizione e durata dei benefici in presenza di condizioni specifiche	18
8.1 Fruizione e durata dei benefici per le studentesse e gli studenti con disabilità ai sensi dell'art.14 comma 3 del DPCM 2001	18
8.2 Fruizione e durata dei benefici per le studentesse e gli studenti apolidi, rifugiati politici o con protezione sussidiaria, studentesse e agli studenti "a rischio" in quanto provenienti da zone di conflitto, alle studentesse e agli studenti con figli minori conviventi con età non superiore ai sei anni, alle studentesse e agli studenti che praticano sport agonistico a livello nazionale	18
CAPO II - PROCEDIMENTO	18
Art. 9 - Criteri per la formulazione delle graduatorie	18
Art. 10 - Modalità e scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso	20
Art. 11 – Indirizzo di posta elettronica certificata dello studente	21
Art. 12 - Presentazione delle domande online e dati richiesti	22
Art. 13 – Modalità specifiche per l'inserimento dei dati relativi al merito e dei dati relativi all'iscrizione ad un ulteriore corso di laurea in caso di iscrizione contemporanea a due corsi di studio di livello universitario	27
Art. 14 Documenti da caricare nel Portale dello studente per le studentesse e gli studenti con disabilità, per le studentesse e gli studenti con status di emigrata o emigrato sardo, coniuge, figlio, o discendente di emigrata o emigrato sardo tuttora residente fuori del territorio regionale, per le studentesse e gli studenti con figli minori, per le studentesse e gli studenti atleti,	28
Art. 15 -Esame delle domande ed elaborazione delle graduatorie provvisorie	30

Art. 16 - Tempi di esecuzione del procedimento (Legge n.241/90)	30
Art. 17 - Esiti delle graduatorie e istanze di riesame	32
Art. 17 bis – Graduatorie immatricolati dopo la conclusione del “semestre filtro”	35
Art. 18 -Assegnazione dei posti alloggio ed erogazione delle borse di studio	36
CAPO III - BORSE DI STUDIO	42
Art. 19 - Stanziamenti e ripartizione Borse di Studio	42
Art. 20 - Importi borse di studio	43
Art. 21 - Status di sede, pendolare e fuori sede	47
Art. 22- Premio di laurea	50
Art. 23 - Borse di studio e posti alloggio – primo anno lauree magistrali o primo anno fuori corso laurea triennale	51
Art. 24 - Esonero tasse e rimborso tassa regionale per il diritto allo studio	51
CAPO IV - POSTI ALLOGGIO	52
Art. 25 - Servizi abitativi: ammissione ai posti alloggio	52
Art. 26 - Ubicazione e ripartizione dei posti alloggio	52
Art. 27 - Validità graduatorie e riassegnazione dei posti alloggio	55
Art. 28 - Importi delle rette alloggio	55
CAPO V - PERDITA DELLA TITOLARITÀ DEI BENEFICI	57
Art. 29- Cause di incompatibilità e di decadenza, rinuncia	57
Art. 30 - Revoca della borsa di studio	58
Art. 31- Trasferimenti di sede universitaria	59
CAPO VI - TRATTAMENTO DEI DATI E VERIFICA DELLE AUTOCERTIFICAZIONI	59
Art. 32 - Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali – Informativa ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR)	59
Art. 33 - Verifica autocertificazioni	61
CAPO VII - COMUNICAZIONI SUL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI SULLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	62
Art. 34 – Comunicazioni sul procedimento e altre comunicazioni	62
Art. 35 – Informazioni	63
CAPO VIII - PUBBLICITÀ, FONTI NORMATIVE E RENDICONTAZIONE	63
Art. 36 - Pubblicità	63
Art. 37 - Fonti normative	64
Art. 38 – Rendicontazione	64
Allegato 1	66
Allegato 2	69

BANDO UNICO DI CONCORSO PER L'ATTRIBUZIONE DI BORSE DI STUDIO E DI POSTI ALLOGGIO ANNO ACCADEMICO 2026/27

CAPO I - DESTINATARI E REQUISITI PER L'ACCESSO

Art. 1 - Destinatari

Possono accedere ai benefici di cui al presente bando le studentesse e gli studenti che si iscrivono per l'anno accademico 2026/27, entro i termini consentiti, ai corsi di istruzione superiore, ai quali si è ammessi sulla base del possesso del diploma di scuola secondaria superiore, presso:

1. l'Università degli Studi di Cagliari, che ha attivato i corsi di:
 - a) laurea;
 - b) laurea magistrale a ciclo unico;
 - c) laurea magistrale biennale;
 - d) specializzazione di durata almeno biennale (ad eccezione di quelli dell'area medica di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368).
 - e) dottorato di ricerca attivati ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, articolo 4. Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca accedono al posto alloggio e possono accedere alla borsa di studio, purché non beneficiari della borsa di studio erogata dall'Università, a valere su finanziamenti ministeriali, o su fondi di istituzioni pubbliche o private;
2. la Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna;
3. l'Istituto Superiore di Scienze Religiose sede di Cagliari;
4. il Conservatorio Statale di Musica di Cagliari, che ha attivato i corsi di:
 - a) triennio di primo livello;
 - b) biennio di secondo livello;
5. la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici "Verbum".

L'accesso ai benefici **non è consentito per la frequenza di corsi singoli**, in quanto tale iscrizione non attribuisce lo status di studentessa e studente universitari.

Per le studentesse e gli studenti che chiedono i benefici per l'ulteriore semestre (laureande e laureandi), il requisito di iscrizione si intende soddisfatto se sono stati regolarmente iscritte e iscritti all'ultimo anno nell'anno accademico 2025/26 e conseguono il titolo entro la sessione straordinaria dello stesso anno accademico, in data successiva al termine di scadenza per la presentazione della domanda previsto dal presente bando, oppure si iscrivono all'anno accademico 2026/27 al primo anno fuori corso¹.

¹ Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 1320 del 17 dicembre 2021, art. 2 comma 5;

Le persone richiedenti devono essere in possesso dei requisiti relativi alla condizione economica, al merito e alla carriera universitaria previsti dagli articoli 2, 3 e 4 del presente bando.

Le studentesse e gli studenti con disabilità devono essere in possesso dei requisiti relativi alla condizione economica, al merito e alla carriera universitaria previsti dagli articoli 2, 3 e 5 del presente bando. Si intende per *“Studentesse e studenti con disabilità”*, le studentesse e gli studenti con riconoscimento di disabilità ai sensi dell’art.3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n.104, o con una percentuale di invalidità pari o superiore al sessantasei per cento.

I requisiti specifici, relativi al merito e alla carriera, previsti per le studentesse e gli studenti con disabilità, si applicano anche alle studentesse e agli studenti apolidi, alle studentesse e agli studenti rifugiati politici o con protezione sussidiaria, alle studentesse e agli studenti “a rischio” in quanto provenienti da zone di conflitto, alle studentesse e agli studenti con figli minori conviventi con età non superiore ai sei anni, alle studentesse e agli studenti che praticano sport agonistico a livello nazionale.

1.1 Studentesse e studenti in attesa di perfezionamento dell’iscrizione

La partecipazione al concorso è **consentita anche a coloro che siano in attesa degli esiti dei test di ingresso o del conseguimento del titolo necessario per l’iscrizione**. Le studentesse e gli studenti che intendono iscriversi al primo anno dei suddetti corsi possono presentare la domanda di partecipazione al concorso **anche se in attesa di perfezionare l’iscrizione** ad uno dei suddetti corsi di studio. **Il mancato perfezionamento dell’iscrizione dovrà essere comunicato tempestivamente all’Ufficio Diritto allo Studio.**

1.2 Studentesse e studenti iscritti al cd. “semestre filtro” dei corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria attivati dall’Università di Cagliari.

Le studentesse e gli studenti che si iscrivono nell’anno accademico 2026/27 al cd. “semestre filtro” dei corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria, in lingua italiana, della Facoltà di Medicina e Chirurgia, attivati dall’Università degli studi di Cagliari, con lo status di *“studentessa e studente contemporaneamente iscritti”* al suddetto corso ed al corso di studio affine prescelto, sono ammesse e ammessi a presentare domanda di assegnazione dei benefici, con le modalità previste dagli articoli 10 e seguenti del presente bando.

1.3 Studentesse e studenti che si iscrivono ai corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria o ad altri corsi attivati dall’Università degli studi di Cagliari al termine del cd. “semestre filtro” in altri Atenei

Le studentesse e gli studenti “contemporaneamente iscritti” che frequenteranno il cd. “semestre filtro” presso altri Atenei, saranno ammessi a presentare domanda di assegnazione dei benefici a seguito dell’immatricolazione per il secondo semestre dell’anno accademico 2026/27, al termine del “semestre filtro”, ai corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria o ad un corso affine (come previsto dal DM n.418 del 30 maggio 2025) o ad altro corso, attivati dall’Università di Cagliari o dagli altri Istituti di cui all’art.1, durante una finestra temporale aggiuntiva con le modalità specificate all’art. 10.1 punto 2.

La regolamentazione contenuta nel presente bando per la concessione dei benefici per le studentesse e gli studenti iscritti al semestre filtro potrebbe subire modifiche a seguito dell’emanazione di successive disposizioni normative in materia.

1.4 Iscrizione contemporanea a due corsi di studio

La studentessa e lo studente che **si iscrivono contemporaneamente a due corsi di studio** beneficiano, alle condizioni previste dal presente bando, degli interventi a sostegno del diritto allo studio per la frequenza di un solo corso, afferente all'Università degli studi di Cagliari, o ad uno degli Istituti indicati nel comma 1 del presente articolo, con le modalità previste dall'art. 7 punto 1 ultimo comma del presente bando.

Art. 2 - Requisiti economici

Le condizioni economiche della studentessa e dello studente sono individuate sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) ai sensi della vigente normativa², con specifico riferimento alle prestazioni per il diritto allo studio universitario. Sono altresì individuate sulla base dell'indicatore della situazione patrimoniale equivalente (ISPE) ai sensi dell'art.5 del DPCM 9 aprile 2001.

I limiti massimi per l'accesso ai benefici del presente bando sono stati stabiliti in attuazione dell'art. 4 del Decreto Direttoriale del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 1320 del 17 dicembre 2021, del D.M. n. 176 del 10/02/2026 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 32/31, adottata nella seduta del 24 giugno 2026.

Ai sensi della vigente normativa, le Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU) presentate nel 2025 sono scadute il 31 dicembre 2025, pertanto tutti le studentesse e gli studenti dovranno presentare una nuova attestazione ISEE in corso di validità, anche se la situazione reddituale e patrimoniale non è variata.

Ai fini del rilascio dell'attestazione ISEE dovrà essere presentata presso un centro di Assistenza Fiscale (CAF), o compilata on line accedendo al sito www.inps.it, la Dichiarazione Sostitutiva Unica completa del quadro relativo alle prestazioni per il diritto allo studio universitario, **entro il termine del 28 agosto 2026 ore 13:00, pena l'esclusione dai benefici.**

Gli indicatori della situazione economica e patrimoniale della studentessa e dello studente sono rilevati dall'attestazione ISEE 2026 in corso di validità, relativa ai redditi prodotti ed al patrimonio posseduto nel 2024.

La suddetta attestazione dovrà riportare la dicitura ***"Si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario"***, e non dovrà contenere annotazioni dell'Agenzia delle Entrate relative ad omissioni/difformità, **pena l'esclusione.**

Gli indicatori della situazione economica e patrimoniale per tutte le studentesse e tutti gli studenti, e per le studentesse e gli studenti con disabilità, non dovranno superare i seguenti limiti, pena l'esclusione dal concorso:

ISEE	28.339,88 euro
ISPE ³	61.608,48 euro

²Regolamento di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n.159, D.M. 7 novembre 2014; D.M. 138 del 13 aprile 2017, D. Lgs. 15 settembre 2017 n. 147, D. L. 28 gennaio 2019 n.4, convertito con L. 28 marzo 2019 n. 26, D.L. n101 del 3 settembre 2019, convertito con L. del 2 novembre 2019, n. 128.

³ L'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) è dato dal rapporto fra l'Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP) e la scala di equivalenza (SE) indicati nell'attestazione ISEE.

Indicazione nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) dell'importo della borsa di studio percepita nell'anno 2024.

Ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento dei benefici, l'ERSU deterrà, con le modalità previste dall'art. 4 comma 5 del DPCM n.159/2013, dal valore ISEE rilevato dall'attestazione in corso di validità, l'importo percepito a titolo di borsa di studio nell'anno 2024, che dovrà essere dichiarato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) presentata ai fini del rilascio del calcolo dell'ISEE.

L'importo della borsa di studio da indicare nella DSU è contenuto nella Certificazione Unica relativa agli importi erogati a tale titolo nell'anno 2024 (CU 2025), rilasciata dall'Ente erogatore⁴.

N.B.: L'omessa indicazione dell'importo percepito a titolo di borsa di studio nell'anno 2024 nella Dichiarazione sostitutiva unica presentata ai fini del rilascio dell'attestazione ISEE influisce sulla corretta determinazione del valore ISEE, e può dar luogo all'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 33 penultimo comma del presente bando.

2.1 Definizione di nucleo familiare ai fini ISEE

Il nucleo familiare del dichiarante è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica, ma la studentessa o lo studente fa parte del nucleo familiare dei genitori, anche se non convive anagraficamente con essi, ai sensi dell'art.8 del DPCM n.159/2013.

L'attestazione ISEE riferita solo alla studentessa e allo studente interessati è ammessa solo nel caso in cui si tratta di studentessa o studente indipendente.

Lo status di studentessa o studente indipendente, il cui nucleo familiare non tiene conto dei componenti la famiglia d'origine, viene riconosciuto se in possesso di entrambi i seguenti requisiti:

- a) **residenza esterna** all'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
- b) **redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati**, da almeno due anni, non inferiori a 9.000,00 euro annui, con riferimento ad un nucleo familiare di una persona.

Qualora non sussistano entrambi i requisiti sopra elencati, il nucleo familiare della persona richiedente è integrato con il nucleo familiare d'origine, ed i redditi si sommano ai fini del calcolo dell'ISEE; pertanto, dovranno essere indicati nell'attestazione ISEE anche i redditi percepiti dai componenti del suddetto nucleo familiare d'origine.

Per la composizione del nucleo familiare degli iscritti e delle iscritte ai corsi di dottorato di ricerca si rinvia al dettato dell'art. 8 comma 4 del succitato DPCM n.159/2013.

La studentessa e lo studente che non abbia una adeguata capacità di reddito personale può essere considerato indipendente qualora sia coniugata o coniugato, o in unione civile o in convivenza di fatto ai sensi della Legge 20 maggio 2016, n. 76, e il suo reddito, sommato al reddito del coniuge o convivente, non sia inferiore a 9.000 euro annui. Dovrà essere soddisfatto anche il requisito, di cui al punto a) sopra riportato, della residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, altrimenti la studentessa e lo studente

⁴ le studentesse e gli studenti che hanno percepito la borsa di studio dall'ERSU di Cagliari dovranno scaricare la CU 2025 dal Portale dello Studente.

dovranno indicare nell'attestazione ISEE anche i redditi percepiti dai componenti della famiglia d'origine. La persona che si trovi in questa situazione dovrà produrre la relativa documentazione.

2.2 Casi di nucleo familiare composto dalla sola studentessa o dal solo studente

Costituiscono nucleo familiare a sé stante⁵ le persone in convivenza anagrafica, ovvero coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili.

La studentessa e lo studente che non hanno i requisiti per essere considerati indipendenti ai sensi del precedente punto 2.1, possono presentare comunque un'attestazione ISEE relativa alla loro condizione economica qualora siano orfani di entrambi i genitori.

Qualora la studentessa e lo studente si trovi in una delle seguenti situazioni: orfano o persona in convivenza anagrafica, dovrà indicare tale condizione all'atto della presentazione della domanda on line nel Portale dello Studente. Nel caso in cui sia stata accertata l'estraneità ad un genitore in termini di rapporti affettivi ed economici, la studentessa e lo studente dovrà produrre copia del provvedimento dell'autorità giudiziaria o dei servizi sociali, che attesta l'estraneità o l'abbandono da parte del genitore.

Art. 3 - Requisiti di merito per gli iscritti al primo anno

Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 1:

- per gli iscritti al primo anno dei corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e del triennio superiore di primo livello del Conservatorio Statale di Musica di Cagliari **è richiesta la regolare iscrizione ai corsi di studio.**
- per gli iscritti al primo anno dei corsi di laurea magistrale biennale, e del biennio superiore di secondo livello del Conservatorio Statale di Musica di Cagliari, è richiesta **la regolare iscrizione ai corsi di studio** ed il riconoscimento di almeno 150 crediti formativi universitari (CFU).

Per gli iscritti al primo anno dei suddetti corsi di studio, il merito è valutato successivamente, per cui lo studente beneficiario o la studentessa beneficiaria dovrà superare entro la data del 30 novembre 2027 almeno 2 annualità o 20 CFU, pena la revoca del beneficio prevista dall'articolo 6, comma 3, del D.P.C.M. 9 aprile 2001. Ai fini della erogazione della seconda rata della borsa di studio, il raggiungimento del suddetto livello minimo di merito dovrà avvenire entro il 10 agosto 2027⁶.

Alle studentesse e agli studenti con disabilità iscritti al primo anno non si applicano i criteri di merito relativi alla revoca del beneficio.

La revoca prevista dall'articolo 6, comma 3, del D.P.C.M. 9 aprile 2001 non si applica alle studentesse e agli studenti apolidi, alle studentesse e agli studenti rifugiati politici o con protezione sussidiaria, alle studentesse e agli studenti "a rischio" in quanto provenienti da zone di conflitto, alle studentesse e agli studenti con figli minori conviventi con età non superiore ai sei anni, alle studentesse e agli studenti detenuti, alle studentesse e agli studenti che praticano sport agonistico a livello nazionale.

⁵ Art.3 della circolare INPS n.171 del 18/12/2014.

⁶ Art.5 comma 3 del D.M. n. 1320 /2021.

Per le iscritte e gli iscritti al primo anno dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, è richiesta la **regolare iscrizione ai corsi**.

Art. 4 - Requisiti di merito per gli iscritti ad anni successivi al primo

Per accedere ai benefici le studentesse e gli studenti devono iscriversi al corso di studi indicato nella domanda di partecipazione al concorso. L'anno di corso considerato per l'ammissione e per l'inserimento in graduatoria viene determinato dagli anni di carriera **in relazione alla prima iscrizione assoluta**, anche in caso di passaggio di corso di laurea o trasferimento da un'altra Università. Pertanto, in tal caso, il numero dei crediti necessario per usufruire dei benefici è calcolato sulla base degli anni di carriera trascorsi a partire dall'anno di prima immatricolazione, tenuto conto degli anni di iscrizione relativi al corso di studi frequentato prima del passaggio o del trasferimento. I crediti convalidati nel nuovo corso di studi sono validi ai fini dell'accesso al concorso purché relativi ad insegnamenti previsti dal piano di studi del nuovo corso di laurea.

Per le studentesse e gli studenti ripetenti per uno stesso anno di corso, il numero di CFU o di annualità richiesti al punto 4.1 o 4.2 viene calcolato con riferimento a quelli previsti per ciascun anno trascorso, a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta ad un corso del medesimo livello⁷ comprendendo anche gli anni accademici di ripetenza.

Il periodo di interruzione degli studi per lo svolgimento del servizio civile, per cause di infermità gravi e prolungate debitamente documentate, per l'anno di nascita o di adozione di ciascun figlio, non viene preso in considerazione ai fini della valutazione della carriera e del merito, se riconosciuto formalmente dall'Università e dagli altri Istituti di cui all'art. 1 del presente bando.

Eventuali periodi di interruzione degli studi per lo svolgimento di altre attività potranno essere valutati, se specificamente previsti e riconosciuti formalmente dall'Università e dagli altri Istituti di cui all'art. 1 del presente bando.

4.1 Studentesse e studenti iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di laurea attivati ai sensi della riforma universitaria di cui ai decreti ministeriali 3 novembre 1999, n. 509 e 22 ottobre 2004 n. 270, e dei corsi attivati in attuazione della L.21 dicembre 1999 n. 508.

Le iscritte e gli iscritti (ancorché in modalità part-time) agli anni successivi al primo dei corsi di laurea di cui all'art. 1, devono aver conseguito **entro il 10 agosto 2026**, un numero di CFU non inferiore a quello specificato nella tabella A1, distinto per anno di corso, ed essere ammessi alla frequenza relativa all'anno di corso per il quale richiedono i benefici.

Tabella A1

Numero minimo di CFU richiesti entro il 10 agosto 2026

Corsi di laurea triennale

Anno di corso	2° anno	3° anno	1° anno <i>fc</i> (ulteriore semestre)
CFU richiesti	25	80	135

⁷ In tale contesto si intende per corsi di primo livello i corsi di laurea (compresa laurea anteriforma) e laurea a ciclo unico. Per corsi di secondo livello si intende corsi di laurea magistrale biennale (e laurea specialistica). Per corsi di terzo livello si intende corsi di specializzazione almeno biennale e di dottorato.

Corsi di laurea magistrale a ciclo unico

Anno di corso	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno 1° anno fc LCU durata 5 anni (ulteriore semestre)	1° anno fc LCU durata 6 anni (ulteriore semestre)
CFU richiesti	25	80	135	190	245	300

Corsi di laurea magistrale biennale

Anno di corso	2° anno	1° anno fc (ulteriore semestre)
CFU richiesti	30	80

Per il secondo anno di carriera è richiesto, oltre al possesso dei suddetti CFU, il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi, ove previsti all'atto dell'ammissione ai corsi.

I CFU sono validi solo se riconosciuti per il corso di studio per il quale le studentesse e gli studenti chiedono il beneficio, anche se diverso da quello dell'anno precedente.

Non saranno presi in considerazione i crediti formativi relativi a:

- esami convalidati parzialmente, per i quali è richiesta una ulteriore integrazione di CFU formativi ai fini della votazione finale;
- moduli di esami per i quali non è stata superata la prova conclusiva;
- tirocini formativi non ancora conclusi alla data del 10 agosto 2026;
- corsi integrati qualora non siano stati sostenuti tutti i moduli previsti;
- esami in soprannumero, non utili al conseguimento del titolo;
- esami convalidati da una carriera precedente a seguito di rinuncia agli studi o decadenza e reimmatricolazione al primo anno del nuovo corso; la preclusione varrà per l'anno successivo (o gli anni successivi) alla convalida e per un numero di anni di carriera pari a quelli convalidati⁸. Tale preclusione non si applica in relazione ai crediti formativi conseguiti nella nuova carriera a completamento di un esame convalidato parzialmente.

Il Bonus

Per il conseguimento dei requisiti di merito lo studente può utilizzare, in aggiunta ai CFU effettivamente conseguiti, un "bonus" maturato sulla base dell'anno di corso frequentato, con le modalità indicate nella tabella A2.

Tabella A2 – Bonus

Secondo anno	Terzo anno (solo se non utilizzato nel secondo anno)	Anni successivi e corsi di secondo livello (solo se non utilizzato negli anni precedenti)
5 CFU di bonus	12 CFU di bonus	15 CFU di bonus

⁸Ad esempio:

- gli esami convalidati dalla precedente carriera relativi al primo anno dell'attuale carriera non saranno presi in considerazione per la partecipazione al concorso per il secondo anno di carriera;
- gli esami convalidati dalla precedente carriera relativi al primo e secondo anno dell'attuale carriera non saranno presi in considerazione per la partecipazione al concorso rispettivamente per il secondo e per il terzo anno, e così via.

La quota del “bonus” non utilizzata nell’anno accademico di riferimento può essere utilizzata in quelli successivi.

Si specifica che le quote di bonus non utilizzate non sono cumulabili. L’utilizzo totale o parziale del bonus impedisce di maturare il bonus previsto per i successivi anni di carriera⁹.

Per il conseguimento dei requisiti di merito previsti per i corsi di laurea magistrale biennale lo studente o la studentessa può utilizzare il bonus maturato e non fruito nel corso di laurea triennale. Tale disposizione non si applica alle iscritte e agli iscritti ai corsi di laurea magistrale a seguito del conseguimento di un diploma presso le scuole dirette a fini speciali, equiparato ad un titolo di primo livello.

Le iscritte e gli iscritti agli anni successivi dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca devono possedere i requisiti per l'ammissione previsti dai rispettivi ordinamenti universitari.

4.2 Studentesse e studenti iscritti agli anni successivi al primo dei corsi non attivati ai sensi della riforma universitaria di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.

Per le iscritte e gli iscritti agli anni successivi al primo, dei corsi non attivati ai sensi della riforma universitaria, gli esami sono valutati in termini di annualità: gli esami con valenza semestrale sono considerati 1/2 annualità; quelli con valenza annuale sono considerati pari a 1 annualità; quelli biennali e triennali sono considerati rispettivamente 2 e 3 annualità.

Le iscritte e gli iscritti ai suddetti corsi devono aver superato, **entro il 10 agosto 2026**, il numero minimo di annualità indicato nella tabella A3, ed essere ammessi alla frequenza relativa all’anno di corso per il quale richiedono i benefici.

Tabella A3
Numero minimo di annualità richieste entro il 10 agosto 2026

codice		corso di studio	anno di corso							
Fac.	Corso		2	3	4	5	6	7	1 [°] fc	2 [°] fc
97	02	TEOLOGIA	7	13	18	24	27	31	35	49

Esclusivamente per i corsi di cui al punto 4.2 sono validi gli esami, previsti dal piano di studi ufficiale o personale approvato, la cui votazione sia espressa in trentesimi e che siano formalmente riconosciuti ai fini della valutazione finale. Non sono validi gli esami in sovrannumero, le prove di idoneità e i colloqui.

L'Ufficio effettuerà la valutazione in annualità degli esami dichiarati dallo studente attribuendo convenzionalmente ad 1 ECTS valenza 0,25 annualità.

Nel caso di passaggio dal vecchio corso di studi di cui al punto 4.2 ai corsi di laurea e di laurea magistrale e nel caso in cui l’Università non abbia riformulato in termini di CFU gli ordinamenti didattici vigenti e le carriere delle studentesse e degli studenti già iscritti, i requisiti di merito richiesti per l’accesso ai benefici sono quelli indicati nella tabella A3; tali requisiti sono richiesti limitatamente all’anno nel quale viene effettuato il passaggio ed a quello successivo.

⁹Ad esempio: lo studente o studentessa che ha utilizzato n. 2 CFU del bonus a disposizione al secondo anno, può utilizzare solo la quota residua del bonus, pari a n. 3 CFU, per il prosieguo della carriera universitaria, e non maturerà il bonus di 12 CFU previsto per il terzo anno.

Art. 5 - Requisiti di merito per studentesse e studenti con disabilità iscritti ad anni successivi al primo

Per le studentesse e gli studenti con disabilità iscritti ad anni successivi al primo sono previsti requisiti di merito più favorevoli. I requisiti di merito previsti dall'art. 4 del presente bando sono diminuiti¹⁰ e stabiliti come definito ai successivi punti 5.1 e 5.2. Per quanto non diversamente previsto in termini di valutazione del merito si richiama il contenuto dell'art.4.

5.1 Studentesse e studenti con disabilità iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di laurea attivati ai sensi della riforma universitaria di cui ai decreti ministeriali 3 novembre 1999, n. 509 e 22 ottobre 2004 n. 270, ed ai corsi attivati in attuazione della L.21 dicembre 1999 n. 508.

Le studentesse e gli studenti con disabilità iscritti agli anni successivi al primo dei corsi attivati ai sensi dei decreti ministeriali e della legge sopra richiamati¹¹, devono essere in possesso, entro il 10 agosto 2026, di un numero di CFU non inferiore a quello specificato nella tabella B1, distinto per anno di corso, ed essere ammessi alla frequenza relativa all'anno di corso per il quale richiedono i benefici.

**TABELLA B1 - Studentesse e studenti con disabilità
Numero minimo di CFU richiesti entro il 10 agosto 2026**

Corsi di laurea

Anno di corso	2° anno	3° anno	1° anno fc	2° anno fc (ulteriore semestre)
CFU richiesti	15	48	81	114

Corsi di laurea magistrale a ciclo unico

Anno di corso	2°	3°	4°	5°	6° anno 1° anno fc LCU durata 5 anni	1° anno fc LCU durata 6 anni 2° anno fc LCU durata 5 anni (ulteriore semestre)	2° anno fc LCU durata 6 anni (ulteriore semestre)
CFU richiesti	15	48	81	114	147	180	213

Corsi di laurea magistrale

Anno di corso	2°	1° anno fc	2° anno fc (ulteriore semestre)
CFU richiesti	18	48	81

¹⁰Art.14 comma 2 e 5 del DPCM 9 aprile 2001

¹¹Decreti ministeriali 3 novembre 1999, n. 509 e 22 ottobre 2004 n. 270, e Legge n.508/1999

5.2 Studentesse e studenti con disabilità iscritti agli anni successivi al primo dei corsi non attivati ai sensi della riforma universitaria di cui ai decreti ministeriali 3 novembre 1999, n. 509 e 22 ottobre 2004 n. 270 e L. 21 dicembre 1999 n. 508 e della L.21 dicembre 1999 n. 508.

Le studentesse e gli studenti con disabilità iscritti ad anni successivi al primo dei corsi non attivati ai sensi dei decreti ministeriali e della legge sopra richiamati¹² devono essere in possesso, **entro il 10 agosto 2026**, dei requisiti di merito previsti nelle tabelle B2 e B3.

L'Ufficio effettuerà la valutazione in annualità degli esami dichiarati dallo studente attribuendo convenzionalmente ad 1 ECTS valenza 0,25 annualità.

TABELLA B2 Borsa di Studio

Valutazione in annualità da sostenere entro il 10 agosto 2026

codice		Corso di studio	Anno di corso							
Fac	Corso		2°	3°	4°	5°	6°	7°	1°fc	2°fc
97	02	TEOLOGIA	1	6	11	15	19	24	29	37

TABELLA B3 Posti alloggio

Valutazione in annualità da sostenere entro il 10 agosto 2026

codice		Corso di studio	Anno di corso								
Fac	Corso		2°	3°	4°	5°	6°	7°	1°fc	2°fc	3°fc
97	02	TEOLOGIA	1	5	10	14	18	19	24	32	43

Art. 6 - Requisiti di merito studentesse e studenti apolidi, studentesse e studenti rifugiati politici o con protezione sussidiaria, studentesse e studenti "a rischio" in quanto provenienti da zone di conflitto, studentesse e studenti con figli minori conviventi con età non superiore ai sei anni, studentesse e studenti che praticano sport agonistico a livello nazionale iscritti ad anni successivi al primo

Alle studentesse e agli studenti apolidi, alle studentesse e agli studenti rifugiati politici o con protezione sussidiaria, alle studentesse e agli studenti "a rischio" in quanto provenienti da zone di conflitto, alle studentesse e agli studenti con figli minori conviventi con età non superiore ai sei anni, alle studentesse e agli studenti che praticano sport agonistico a livello nazionale, si applicano i requisiti di merito previsti per le studentesse e gli studenti con disabilità dall'art. 5 del presente bando, al quale si rinvia.

Art. 7 - Fruizione e durata dei benefici

I benefici sono concessi **per il conseguimento per la prima volta del titolo di studio** di ciascuno dei livelli di corso, e per una sola volta per ciascun anno di carriera¹³ e corso di studi, con le seguenti modalità:

- 1) per le iscritte e gli iscritti ai corsi di laurea ed al triennio superiore di primo livello del Conservatorio, per un periodo di sette semestri, a partire dall'anno accademico di prima iscrizione; limitatamente ai

¹²Decreti ministeriali 3 novembre 1999, n. 509 e 22 ottobre 2004 n. 270, e Legge n.508/1999.

¹³Per il calcolo degli anni di carriera si fa rinvio all'art. 4 del presente bando.

servizi abitativi, per un ulteriore semestre, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6 comma 5 del Regolamento delle Residenze Universitarie, in caso di conseguimento del titolo nel corso dell'anno accademico;

- 2) per le iscritte e gli iscritti ai corsi di laurea magistrale biennale ed al biennio superiore di secondo livello del Conservatorio, per un periodo di cinque semestri a partire dall'anno accademico di prima iscrizione; limitatamente ai servizi abitativi, per un ulteriore semestre, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6 comma 5 del Regolamento delle Residenze Universitarie, in caso di conseguimento del titolo nel corso dell'anno accademico;
- 3) per le iscritte e gli iscritti ai corsi di laurea a ciclo a ciclo unico, per un periodo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più un semestre, a partire dall'anno accademico di prima iscrizione; limitatamente ai servizi abitativi, per un ulteriore semestre, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6 comma 5 del Regolamento delle Residenze Universitarie, in caso di conseguimento del titolo nel corso dell'anno accademico;
- 4) per le iscritte e gli iscritti ai corsi di dottorato, che non beneficiano della borsa di studio, per un periodo pari alla durata normale del corso, prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, a partire dall'anno di prima iscrizione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6 comma 5 del Regolamento delle Residenze Universitarie, in caso di conseguimento del titolo nel corso dell'anno accademico;
- 5) per le iscritte e gli iscritti alle scuole di specializzazione di durata almeno biennale, escluse le scuole di area medica di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368, per un periodo pari alla durata normale del corso, prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, a partire dall'anno di prima iscrizione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6 comma 5 del Regolamento delle Residenze Universitarie, in caso di conseguimento del titolo nel corso dell'anno accademico;
- 6) per le iscritte e gli iscritti ai corsi attivati prima del DM 3 novembre 1999 n. 509 per un numero di anni pari alla durata legale dei corsi più uno a partire dall'anno di prima iscrizione; limitatamente ai servizi abitativi, per un ulteriore anno, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6 comma 5 del Regolamento delle Residenze Universitarie, in caso di conseguimento del titolo nel corso dell'anno accademico;

Gli iscritti al cd. **“semestre filtro”** dei corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria, in lingua italiana, della Facoltà di Medicina e Chirurgia, attivati dall'Università degli studi di Cagliari, composto da almeno il 51% di attività didattiche in presenza, potranno usufruire dei servizi abitativi a tariffa agevolata, con le modalità previste dall'art. 28 del presente bando, e del servizio ristorazione, con le modalità previste dalla Carta del Servizio Ristorazione dell'Ente.

Per le modalità e la durata di fruizione dei benefici per le studentesse e gli studenti che, al termine del semestre filtro, si iscrivono nel secondo semestre, in un corso di laurea dell'Università di Cagliari, si rinvia al punto 1) del presente articolo per i corsi di laurea triennale, e al punto 3) per i corsi di laurea a ciclo unico;

7.1 Iscrizione contemporanea a due corsi di studio

Fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa¹⁴, la studentessa e lo studente che **si iscrive contemporaneamente a due corsi di studio** fruisce dei benefici previsti dal presente bando per la frequenza

¹⁴D. M. 1320/2021, articolo 6 ultimo comma, Legge n.33/2022 articolo 3 e D.M. 930/2022, articolo 7.

di un solo corso, indicato nella domanda di partecipazione al concorso, afferente all'Università degli studi di Cagliari, o ad uno degli Istituti indicati nell'art. 1. Lo studente già iscritto ad un corso di studi in anni successivi al primo **non può individuare, quale riferimento ai fini del beneficio per il diritto allo studio, la seconda iscrizione.**

Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo e dal comma 1 dell'art. 29 del presente bando, la studentessa e lo studente con una o più carriere già avviate, deve presentare la domanda di borsa di studio prendendo a riferimento l'iscrizione più datata o, in caso di iscrizione a corsi di diverso livello, quella inerente al ciclo di studi di livello più elevato. Per fruire della maggiorazione prevista per la doppia iscrizione, deve mantenere i requisiti di merito su entrambi i corsi.

La regolamentazione contenuta nel presente bando per la concessione dei benefici in caso di doppia iscrizione potrebbe subire modifiche a seguito della eventuale emanazione di successive disposizioni normative in materia.

7.2 Studentesse e studenti in possesso di laurea triennale che si iscrivono ad un corso di laurea a ciclo unico

Le studentesse e gli studenti in possesso di laurea triennale, che si iscrivono ad un corso di laurea magistrale a ciclo unico, potranno usufruire dei benefici a partire dal quarto anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico, a condizione che non ne abbiano usufruito al settimo semestre del corso di laurea triennale (in quest'ultimo caso, hanno diritto ad usufruire dei benefici a partire dal quinto anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico), fermo restando il possesso dei requisiti di reddito e di merito previsti dal presente bando.

7.3 Rinuncia agli studi

In caso di rinuncia agli studi e di nuova immatricolazione, le studentesse e gli studenti possono partecipare al concorso a condizione di aver restituito integralmente e prima della presentazione della domanda, le somme percepite a titolo di borsa di studio e l'importo corrispondente al valore dei servizi effettivamente goduti per lo stesso anno di carriera o per i successivi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 17.2 in materia di istanze di riesame per le studentesse e gli studenti che si reimmatricolano a corsi di laurea ad accesso programmato.

Nell'ipotesi in cui i benefici siano stati erogati da altro ente per il diritto allo studio, lo studente deve comprovare, tramite idonea documentazione, la restituzione di quanto percepito negli anni di carriera oggetto della rinuncia agli studi.

7.4 Riconoscimento titolo di studio estero

Le studentesse e gli studenti che hanno ottenuto la dichiarazione di equipollenza di un titolo di studio conseguito all'estero possono fruire dei benefici per il diritto allo studio soltanto per il livello di studi successivo a quello riconosciuto in Italia per il titolo estero già conseguito.

Art. 8 - Fruizione e durata dei benefici in presenza di condizioni specifiche

8.1 Fruizione e durata dei benefici per le studentesse e gli studenti con disabilità ai sensi dell'art.14 comma 3 del DPCM 2001

Per le studentesse e gli studenti con disabilità iscritti ai corsi attivati ai sensi dei decreti ministeriali 3 novembre 1999, n.509 e 22 ottobre 2004 n. 270 e Legge n.508/1999, la durata di concessione dei benefici è di nove semestri per i corsi di laurea, di sette semestri per i corsi di laurea magistrale e di tredici o quindici semestri per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico (in relazione alla rispettiva durata di 5 o 6 anni); limitatamente ai servizi abitativi è estesa per un ulteriore semestre, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6 comma 5 del Regolamento delle Residenze Universitarie, in caso di conseguimento del titolo nel corso dell'anno accademico.

Per le studentesse e gli studenti con disabilità iscritte e iscritti ai corsi del Conservatorio Statale di Musica, la durata di concessione dei benefici è di nove semestri per i corsi del triennio di primo livello, di sette semestri per il biennio di secondo livello; limitatamente ai servizi abitativi è estesa per un ulteriore semestre, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6 comma 5 del Regolamento delle Residenze Universitarie, in caso di conseguimento del titolo nel corso dell'anno accademico.

Per le studentesse e gli studenti con disabilità iscritte e iscritti ai corsi attivati prima della riforma universitaria di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, i benefici sono concessi per un numero di anni pari alla durata legale dei corsi più due, con riferimento al primo anno di iscrizione. Il servizio abitativo viene concesso per un ulteriore anno, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6 comma 5 del Regolamento delle Residenze Universitarie, in caso di conseguimento del titolo nel corso dell'anno accademico;

8.2 Fruizione e durata dei benefici per le studentesse e gli studenti apolidi, rifugiati politici o con protezione sussidiaria, studentesse e agli studenti "a rischio" in quanto provenienti da zone di conflitto, alle studentesse e agli studenti con figli minori conviventi con età non superiore ai sei anni, alle studentesse e agli studenti che praticano sport agonistico a livello nazionale

La durata di concessione dei benefici, borsa di studio e servizi per le studentesse e gli studenti apolidi, le studentesse e gli studenti rifugiati politici o con protezione sussidiaria, le studentesse e gli studenti "a rischio" in quanto provenienti da zone di conflitto, le studentesse e gli studenti con figli minori conviventi con età non superiore ai sei anni, le studentesse e gli studenti che praticano sport agonistico a livello nazionale è equiparata a quella prevista al precedente punto 8.1 per le studentesse e studenti con disabilità.

CAPO II - PROCEDIMENTO

Art. 9 - Criteri per la formulazione delle graduatorie

9.1 Graduatorie generali

L'E.R.S.U. formulerà graduatorie distinte per la borsa di studio e per i posti alloggio secondo le modalità sottoindicate:

- 1) per gli iscritti al primo anno attraverso l'approvazione di tre distinte graduatorie degli idonei, differenziate per livello di corso¹⁵:
 - 1° livello (laurea, laurea magistrale a ciclo unico);
 - 2° livello (laurea magistrale);
 - 3° livello (specializzazione e dottorato).

Dette graduatorie sono definite in ordine crescente sulla base dell'ISEE dello studente. A parità di requisiti economici, l'età minore costituisce titolo preferenziale;

- 2) per le iscritte e gli iscritti agli anni successivi al primo di tutti i corsi, attraverso l'approvazione di graduatorie di merito, redatte sulla base delle autocertificazioni presentate dalle studentesse e dagli studenti, valutando prioritariamente il numero dei CFU o degli esami annuali superati, e successivamente la media dei voti riportati ponderata sui CFU, distinte per anno di carriera e per corso di studi. Per le studentesse e gli studenti iscritti al Conservatorio Statale di Musica di Cagliari e ai corsi di dottorato di ricerca, le graduatorie sono distinte per anno di corso. A parità di merito, la posizione in graduatoria è determinata sulla base dell'ISEE dello studente. A parità di requisiti economici, l'età minore costituisce titolo preferenziale.

9.2 Graduatorie studentesse e studenti con disabilità

Verranno redatte due graduatorie:

- 1) per le studentesse e gli studenti con disabilità iscritti al primo anno verrà redatta una graduatoria unica tenendo conto prioritariamente della percentuale di invalidità; in caso di parità si seguiranno gli stessi criteri previsti dall'art. 9 punto 1 del presente bando;
- 2) per le studentesse e gli studenti con disabilità iscritti agli anni successivi verrà redatta una graduatoria unica tenendo conto prioritariamente della percentuale di invalidità; in caso di parità si terrà conto del rapporto fra il numero di annualità o CFU superati entro la data di scadenza del bando e il numero delle annualità nel piano di studi ufficiale per gli anni precedenti a quello cui si riferisce la domanda, o CFU nella misura di 60 per ogni anno frequentato $[CFU \text{ totali} / 60 \times (\text{anno di corso} - 1)]$; il denominatore è aumentato di due annualità o 10 CFU per il secondo anno fuori corso $[CFU \text{ totali} / (60 + 10) \times (\text{anno di corso} - 2)]$ e di tre annualità o 15 CFU per il terzo anno fuori corso $[CFU \text{ totali} / (60 + 15) \times (\text{anno di corso} - 3)]$.

In caso di ulteriore parità si terrà conto dell'ISEE ed infine precede la studentessa o lo studente più giovane di età.

I benefici sono attribuiti sulla base degli stanziamenti e del numero dei posti alloggio disponibili, secondo quanto contenuto agli articoli 19 e 26 del presente bando.

¹⁵ In tale contesto si intende per corsi di primo livello i corsi di laurea (compresa laurea anteriforma) e laurea a ciclo unico. Per corsi di secondo livello si intende corsi di laurea magistrale biennale (e laurea specialistica). Per corsi di terzo livello si intende corsi di specializzazione almeno biennale e di dottorato.

Art. 10 - Modalità e scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso

Per la compilazione della domanda di partecipazione al concorso si dovrà accedere alla propria area riservata del Portale dello studente dal sito internet www.ersucagliari.it.

Si precisa che per accedere al Portale dello studente:

- le studentesse e gli studenti devono essere in possesso delle credenziali SPID (almeno di livello 2) o della Carta di Identità Elettronica (CIE);

Potranno effettuare, fino a nuove disposizioni, la procedura di accreditamento al Portale, senza l'utilizzo delle credenziali SPID o CIE, le studentesse e gli studenti che alla data di presentazione della domanda:

- sono minorenni;

- non hanno cittadinanza italiana e non sono in possesso di un documento di identità italiano valido.

Per partecipare al concorso la studentessa o lo studente dovrà compilare l'apposito format di "Richiesta benefici" per l'anno accademico 2026/27 nella propria area riservata del Portale dello Studente, **a far data dal 15 luglio 2026**. La domanda dovrà essere inviata esclusivamente attraverso la suddetta procedura online **entro le ore 13:00 del 28 agosto, e dovrà essere corredata della documentazione prevista dal presente bando, pena l'esclusione.**

Oltre tale termine non sarà più possibile accedere al sistema per la compilazione della domanda, né potranno essere compilate ed inviate eventuali domande non ancora perfezionate entro il termine suddetto.

La studentessa o lo studente che ha già completato e inviato la domanda può effettuare autonomamente modifiche e correzioni alla stessa fino alla suddetta data di scadenza. Ai fini dell'inserimento in graduatoria sarà presa in considerazione l'ultima domanda presentata. Non sarà possibile modificare la domanda dopo la scadenza del **28 agosto 2026 ore 13:00** e non saranno accettate domande cartacee.

A conclusione della procedura di compilazione online il sistema genera automaticamente la ricevuta di presentazione della domanda, che viene resa disponibile entro le successive 24 ore. Tale ricevuta viene generata anche a seguito di modifica della domanda.

10.1 Studentesse e studenti che si iscrivono al primo anno dei corsi di studio in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l'Università degli studi di Cagliari

1. Le studentesse e gli studenti che si iscrivono al cd. "Semestre filtro" ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia LM-41 e Odontoiatria e Protesi Dentaria LM-46 presso l'Università degli studi di Cagliari devono presentare la domanda di partecipazione al concorso per l'attribuzione dei benefici, secondo le modalità e nel rispetto dei requisiti previsti dal presente Bando, entro la scadenza **del 28 agosto 2026 ore 13:00**.

Non saranno ammesse eventuali domande di attribuzione dei benefici presentate nella finestra temporale di candidatura aggiuntiva prevista dal successivo punto 2, da parte di studentesse e studenti iscritti al semestre filtro presso l'Università degli studi di Cagliari, che si immatricolano ai corsi di Laurea di cui al

punto 1 o ai corsi affini, attivati dall'Università degli studi di Cagliari, dopo la conclusione del cd "Semestre filtro", i quali non abbiano presentato la relativa domanda entro i termini di cui al comma precedente.

2. Le studentesse e gli studenti che sono stati iscritti al "Semestre filtro" presso altri Atenei italiani e risulteranno immatricolati:
 - a) al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia LM-41 e Odontoiatria e Protesi Dentaria LM-46 (in quanto classificati in posizione utile nella graduatoria nazionale) dell'Università degli studi di Cagliari;
 - b) al secondo semestre del corso affine di cui all'art. 8 del DM n. 418/2025 (in quanto non classificati in posizione utile nella graduatoria nazionale) o di altro corso di studi dell'Università degli studi di Cagliari;
 - c) ad altro corso di studio attivato da uno degli Istituti indicati all'art. 1 del Bando di Concorso.

dovranno presentare la domanda per l'attribuzione dei benefici, secondo le modalità previste dal presente bando, nel rispetto dei termini di una finestra temporale aggiuntiva, a far data dal 10 febbraio 2027 al 12 marzo 2027 ore 13:00.

La documentazione prevista dall'art. 14 del bando di concorso per l'inserimento nelle graduatorie riservate per le persone con disabilità o con lo status di emigrata o emigrato sardo, coniuge, figlio o discendente di emigrato sardo tuttora residente fuori del territorio regionale, dovrà essere caricata in upload nella sezione "Carica documenti" del Portale dello studente entro il 12 marzo 2027 ore 13:00, e dovrà essere riferita ad uno status già esistente alla data del 28 agosto 2026.

L'Ente si riserva la possibilità di introdurre eventuali modifiche ai termini della finestra temporale aggiuntiva, in relazione alle tempistiche di emanazione della graduatoria nazionale redatta dal MUR. Eventuali modifiche ai suddetti termini saranno indicate nello specifico avviso che sarà pubblicato sul sito dell'Ente a seguito della pubblicazione della graduatoria nazionale.

Per tali studentesse e studenti è requisito di ammissibilità al concorso aver presentato domanda di borsa di studio presso l'Ente competente per la gestione degli interventi per il diritto allo studio per gli iscritti all'altro Ateneo, entro la scadenza stabilita da bando di concorso del suddetto Ente per la generalità delle studentesse e degli studenti.

Per presentare domanda le studentesse e gli studenti dovranno essere in possesso dell'attestazione **ISEE 2026**, richiesta dall'art. 2 del presente bando, al quale si rinvia.

Art. 11 – Indirizzo di posta elettronica certificata dello studente

Tutte le studentesse e tutti gli studenti che risulteranno beneficiari nelle graduatorie definitive dovranno indicare nella loro area riservata del Portale dello Studente un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), presso il quale ricevere le comunicazioni relative ai provvedimenti specificamente adottati nei loro confronti nell'ambito del procedimento concorsuale.

La casella di posta elettronica certificata dovrà essere intestata alla persona direttamente interessata.

Tale adempimento è obbligatorio per l'erogazione del beneficio anche per le studentesse e gli studenti già accreditati sul Portale in anni precedenti.

Art. 12 - Presentazione delle domande online e dati richiesti

Per la compilazione della domanda di partecipazione al concorso si dovrà seguire la **“Guida alla procedura per la compilazione online”** che sarà pubblicata sul sito dell’Ente.

Per partecipare al concorso per l’assegnazione della borsa di studio lo studente o la studentessa dovrà compilare l’apposito format nell’area benefici del Portale dello Studente, selezionando la voce “Borsa di Studio”. Qualora non sia stata presentata la domanda con la compilazione del suddetto format non sarà possibile chiedere l’ammissione al concorso attraverso istanza di riesame avverso le graduatorie provvisorie.

Per partecipare al concorso per l’assegnazione del posto alloggio lo studente o la studentessa dovrà compilare l’apposito format nell’area benefici del Portale dello Studente selezionando la voce “Posto alloggio”. Qualora non sia stata presentata la domanda con la compilazione del suddetto format non sarà possibile chiedere l’ammissione al concorso attraverso istanza di riesame avverso le graduatorie provvisorie.

12.1 Dati generali per la presentazione della domanda on line

La domanda di partecipazione al concorso dovrà contenere tutti i dati anagrafici, i dati sul merito e la carriera universitaria dello studente o studentessa, con specifico riferimento al livello e al corso di laurea al quale si iscrive per l’anno accademico 2026/27, autocertificati ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

La domanda di partecipazione al concorso dovrà altresì contenere gli estremi dell’attestazione ISEE rilasciata ai fini della rilevazione delle condizioni economiche e patrimoniali della famiglia della studentessa o dello studente, o della dichiarazione sostitutiva unica presentata ai fini del rilascio della suddetta attestazione.

12.2 Attestazione ISEE:

L’attestazione ISEE dovrà essere rilasciata con i criteri previsti dalla normativa attualmente vigente in materia di ISEE¹⁶, e dovrà specificare che si applica alle prestazioni per il diritto allo studio universitario in favore della studentessa o dello studente interessato.

Qualora si siano verificate le condizioni previste dalla vigente normativa, in presenza di eventi che abbiano comportato una rilevante variazione del reddito del nucleo familiare, la studentessa o lo studente potrà richiedere al CAF l’attestazione “ISEE corrente”, che dovrà essere rilasciata entro la data di scadenza per la presentazione della domanda prevista dal presente bando.

Nella domanda di partecipazione al concorso dovranno essere inseriti a cura della studentessa o dello studente gli estremi del protocollo indicati nell’attestazione ISEE.

L’E.R.S.U. acquisirà gli indicatori della situazione economica e patrimoniale equivalente, e gli altri dati necessari alla valutazione delle condizioni economiche e patrimoniali della famiglia della studentessa e dello studente, contenuti nell’attestazione ISEE in corso di validità, accedendo alla banca dati dell’INPS.

Dopo la compilazione e l’invio della domanda di concorso, la studentessa e lo studente può visualizzare, accedendo alla propria area riservata del Portale, nella sezione “Attestazioni ISEE”, le attestazioni riferite allo

¹⁶Regolamento di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n.159, D.M. 7 novembre 2014; D.M. 138 del 13 aprile 2017, D. Lgs. 15 settembre 2017 n. 147, D. L. 28 gennaio 2019 n.4, convertito con L. 28 marzo 2019 n. 26, D.L. n101 del 3 settembre 2019, convertito con L. del 2 novembre 2019, n. 128.

stesso, che risultano acquisite dalla banca dati dell'INPS. In presenza di più attestazioni, ai fini della valutazione dei requisiti di reddito previsti dal bando verrà presa in considerazione l'attestazione con la dicitura "CONSIDERATA". Nella stessa schermata è indicato se si tratta di ISEE ordinario (non ammissibile per la partecipazione al presente bando), o universitario, e se nell'attestazione sono presenti annotazioni dell'Agenzia delle Entrate. La studentessa e lo studente è tenuto a verificare la correttezza dell'attestazione rilasciata dall'INPS. Qualora risulti acquisita un'attestazione per ISEE ordinario o con annotazioni, l'interessata e l'interessato dovrà attivarsi in tempi brevi per richiedere un'attestazione ISEE conforme a quanto previsto dal bando di concorso (ISEE per il diritto allo studio, e senza annotazioni), che l'ERSU acquisirà direttamente dalla Banca dati INPS.

Qualora le interessate e gli interessati, pur avendo presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) al CAF o all'INPS ai fini del rilascio dell'attestazione ISEE 2026, non siano ancora in possesso di quest'ultima all'atto della compilazione della domanda on line, in prossimità della scadenza dei termini per la partecipazione al concorso potranno indicare nella domanda on line la data di presentazione della DSU. Saranno considerate valide al fine dell'inserimento nelle graduatorie provvisorie le attestazioni ISEE che saranno acquisite dalla banca dati INPS alla data **dell'8 settembre 2026**, fatta salva la presentazione di una DSU per il rilascio dell'ISEE 2026 entro la data di scadenza del bando (**28 agosto 2026**). Qualora, a seguito delle verifiche effettuate dall'Ente nella banca dati INPS non risulti alcuna attestazione ISEE in corso di validità riconducibile alla studentessa o allo studente che ha compilato la domanda on line indicando solo gli estremi della ricevuta della Dichiarazione Sostitutiva Unica, la studentessa e lo studente **risulterà esclusa o escluso** dalla graduatoria provvisoria.

Qualora, a seguito della verifica effettuata in banca dati INPS, la studentessa e lo studente risulti essere in possesso, alla data dell'**8 settembre 2026**, di un'attestazione ISEE che non si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario in favore dell'interessata o interessato, o contenente annotazioni relative a omissioni/difficoltà rilevate dall'Agenzia delle Entrate, la studentessa e lo studente saranno inseriti fra gli idonei nelle graduatorie provvisorie con "ESITO SOSPESO".

Per essere ammesso alla graduatoria definitiva, l'interessata e l'interessato dovrà attivarsi in tempi brevi per richiedere, presentando la relativa DSU entro il termine previsto dall'art. 16.1 del presente bando (**23 settembre 2026**), un'attestazione ISEE conforme a quanto previsto dal bando di concorso (ISEE per il diritto allo studio, e senza annotazioni), che l'ERSU **acquisirà direttamente dalla Banca dati INPS entro 8 giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle istanze di riesame avverso le graduatorie provvisorie**, fatta salva la presentazione di una DSU per il rilascio dell'ISEE 2026 entro la data di scadenza del **bando (28 agosto 2026)**.

Qualora, a seguito delle verifiche effettuate dall'Ente, allo scadere dei termini sopraindicati per l'acquisizione dalla banca dati INPS non risulti alcuna attestazione ISEE in corso di validità riconducibile alla studentessa o allo studente, o risulti un'attestazione che *"non si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario"* in favore della persona interessata, la studentessa o lo studente sarà **escluso dalle graduatorie definitive**.

Qualora, a seguito delle verifiche effettuate dall'Ente nella banca dati INPS, risulti un'attestazione ISEE contenente annotazioni relative a omissioni/difficoltà rilevate dall'Agenzia delle Entrate, fatto salvo quanto previsto del successivo art. 17.2 per i casi nei quali è ammessa la presentazione dell'istanza di riesame, la studentessa e lo studente saranno esclusi dalle graduatorie definitive.

12.2.1 Attestazione ISEE studentessa e studente indipendente

La studentessa e lo studente che si dichiara indipendente dal nucleo familiare d'origine, deve disporre, all'atto della presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini del rilascio dell'attestazione ISEE:

- 1) dei documenti fiscali (CUD, UNICO o altra documentazione) comprovanti il possesso, da almeno due anni antecedenti la presentazione della domanda (2024 e 2025), di propri redditi da lavoro dipendente o assimilato, non inferiori a 9.000,00¹⁷ euro annui con riferimento ad un nucleo familiare di una persona;
- 2) della documentazione atta a comprovare la residenza, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda, in un alloggio non di proprietà di un componente della sua famiglia d'origine (certificato di residenza storico).

In mancanza anche di uno solo dei suddetti requisiti, la studentessa o lo studente non potranno essere considerati indipendenti, e dovranno presentare un'attestazione ISEE con il nucleo familiare d'origine.

Qualora la studentessa o lo studente si trovi in una delle situazioni indicate all'art. 2.2 (orfani, persone in convivenza anagrafica), dovrà indicare tale condizione all'atto della presentazione della domanda on line nel Portale dello Studente, e caricare nella sezione "Carica documenti" del suddetto Portale apposita documentazione attestante la condizione dichiarata.

12.2.2 Condizione economica e patrimoniale studentesse e studenti stranieri e italiani non residenti in Italia

Per le studentesse e per gli studenti stranieri e per le studentesse e per gli studenti italiani non residenti in Italia, la condizione economica e patrimoniale è valutata sulla base della documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese dove i redditi sono stati prodotti, tradotta in lingua italiana e legalizzata dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio.

Nel caso di concrete difficoltà riscontrate nel Paese d'origine, il rilascio della documentazione prevista potrà essere richiesto alle rappresentanze diplomatiche e consolari estere in Italia. Il documento potrà essere legalizzato presso l'Ufficio Legalizzazioni della Prefettura.

Gli indicatori reddituali e patrimoniali saranno calcolati sulla base dei redditi percepiti nel 2024 da ciascun componente del nucleo familiare e del 20% dei patrimoni posseduti al 31 dicembre 2024, al tasso di cambio medio dell'euro nell'anno di riferimento. I beni immobili posseduti alla data del 31 dicembre 2024 saranno valutati solo nel caso di fabbricati, e considerati sulla base del valore convenzionale di euro 500,00 al metro quadrato.

Gli indicatori reddituali e patrimoniali saranno determinati in rapporto al parametro della scala di equivalenza calcolato in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare.

a) Documentazione per il calcolo degli indicatori reddituali e patrimoniali

Al fine del calcolo degli indicatori reddituali e patrimoniali la documentazione deve indicare:

- la composizione del nucleo familiare;

¹⁷ D.M. n.1320/2021, art. 3 comma 1.

- l'ammontare e la tipologia dei redditi percepiti dal nucleo familiare nell'anno 2024;
- l'ammontare e la tipologia dei patrimoni posseduti dal nucleo familiare nell'anno 2024.

Coloro che sono impossibilitati a produrre la documentazione relativa ai redditi e ai patrimoni dell'anno 2024, possono avvalersi della possibilità di presentare la documentazione relativa ai redditi percepiti ed al patrimonio posseduto nel 2025.

b) Calcolo degli indicatori reddituali e patrimoniali

Le studentesse e gli studenti stranieri con redditi prodotti all'estero e italiani non residenti in Italia dovranno richiedere al CAF il calcolo dell'ISEEU/ ISPEU parificato per la valutazione della condizione economica e patrimoniale sulla base della documentazione sopracitata, con il rilascio della scheda di raccolta dei dati. Il servizio è gratuito presso i CAF convenzionati con l'ERSU, indicati nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente www.ersucagliari.it.

La documentazione di cui al punto a) e la scheda raccolta dati rilasciata dal CAF, di cui al punto b) devono essere caricate in upload nella sezione "Carica documenti" del Portale dello Studente entro le **ore 13:00 del 28 agosto 2026**, pena l'esclusione dalle graduatorie provvisorie, e prodotta ad uno dei CAF convenzionati con l'ERSU di Cagliari (consultare la sezione "INFO ISEE" sul sito www.ersucagliari.it) o ad altro CAF ai fini della determinazione degli indicatori reddituali e patrimoniali.

Per le studentesse e gli studenti provenienti da Paesi particolarmente poveri ed in via di sviluppo, come da D.M. n. 176 del 24 febbraio 2026¹⁸, la valutazione della condizione economica è effettuata¹⁹ sulla base di una certificazione della Rappresentanza Italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale. In alternativa, la suddetta certificazione può essere rilasciata dagli enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica. In tal caso, l'Ente che rilascia tale certificazione esprime una dichiarazione di impegno all'eventuale restituzione della borsa per conto della studentessa o dello studente in caso di revoca.

Le studentesse e gli studenti stranieri che percepiscono redditi in Italia o il cui nucleo familiare risiede o percepisce redditi in Italia devono attenersi a quanto previsto per i cittadini italiani.

Per le studentesse e gli studenti riconosciuti quali apolidi e rifugiati politici si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia. Gli stessi dovranno caricare nel Portale dello Studente il certificato attestante la condizione di apolide o rifugiato politico o sottoposto a regime di protezione internazionale, rilasciato dal competente ufficio del Ministero dell'Interno Italiano o dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite.

La determinazione degli indicatori della condizione economica e patrimoniale delle studentesse e degli studenti stranieri è effettuata sulla base delle procedure e delle modalità di cui al D.P.R. 394/1999, articolo 46.

¹⁸ Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Central African Republic, Chad, Comoros, Democratic Republic of the Congo, Democratic People's Republic of Korea, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Kiribati, Lao People's Democratic Republic, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambique, Myanmar, Nepal, Niger, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Solomon Islands, Somalia, South Sudan, Sudan, Syrian Arab Republic, Tanzania, Timor-Leste, Togo, Tuvalu, Uganda, Yemen, Zambia.

¹⁹ Art.13 comma 5 del DPCM 9 aprile 2001

La condizione economica e patrimoniale di dette studentesse e studenti viene valutata secondo le modalità previste dall'art. 2 del presente bando.

12.2.3 Condizione economica e patrimoniale studentesse e studenti apolidi, rifugiati politici o con protezione sussidiaria, le studentesse e gli studenti richiedenti asilo, le studentesse e gli studenti “a rischio” in quanto provenienti da zone di conflitto

Le studentesse e gli studenti apolidi, rifugiati politici o con protezione sussidiaria, le studentesse e gli studenti richiedenti asilo, le studentesse e gli studenti “a rischio” in quanto provenienti da zone di conflitto, sono esentati dal presentare dichiarazioni rilasciate dalle Ambasciate o Consolati.

Ai fini della valutazione della condizione economica di tali studentesse e di tali studenti si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente posseduti in Italia.

12.2.3.1 Studentesse e studenti apolidi, rifugiati politici o con protezione sussidiaria

Lo “status” di apolide, rifugiato politico o di soggetto con protezione sussidiaria deve essere comprovato dalle interessate e dagli interessati mediante la documentazione ufficiale in loro possesso rilasciata, rispettivamente, dal Tribunale Civile per gli studenti apolidi, e dalla specifica Commissione istituita presso il Ministero dell'Interno, per i rifugiati politici.

12.2.3.2 Studentesse e studenti richiedenti asilo politico

Le studentesse e gli studenti richiedenti asilo sono tenuti alla presentazione della documentazione ufficiale di richiesta di asilo. L'erogazione della borsa di studio rimane sospesa sino al riconoscimento dello status di rifugiato.

Una volta ottenuto il riconoscimento di tale status, potrà essere erogata la borsa di studio e lo studente potrà fruire gratuitamente dei servizi connessi alla borsa.

12.2.3.3 Studentesse e studenti “a rischio” in quanto provenienti da zone di conflitto

Le studentesse e gli studenti “a rischio” in quanto provenienti da zone di conflitto sono tenuti a dichiarare tale condizione e a produrre idonea documentazione per comprovare la provenienza dalla zona di conflitto, al fine di consentire all'Ente di verificare tale condizione.

Per il calcolo degli indicatori reddituali e patrimoniali le persone interessate dovranno presentare la richiesta per il rilascio dell'ISEEU/ISPEU parificato **entro le ore 13:00 del 28 agosto 2026**, pena l'esclusione dal concorso, rivolgendosi agli sportelli dei CAF autorizzati. Gli indicatori verranno successivamente trasmessi all'Ente e comunicati all'INPS a cura del CAF.

Qualora alla data dell'**8 settembre 2026** non sia stata acquisita la scheda relativa al calcolo dell'ISEEU/ISPEU parificato, richiesto entro le **ore 13:00 del 28 agosto 2026**, la studentessa e lo studente sarà escluso dalla graduatoria provvisoria, fatta salva la presentazione di istanza di riesame.

12.3 Modalità specifiche per la presentazione della domanda on line di posto alloggio.

Così come meglio precisato all'art. 26 del presente bando, all'atto della presentazione della domanda on line di posto alloggio, la studentessa e lo studente potrà effettuare la scelta fra le camere ubicate nelle

strutture indicate nel bando come disponibili, con le modalità indicate nell'allegato "Modalità di assegnazione del posto alloggio".

La scelta è irrevocabile e non modificabile dopo il termine di scadenza previsto dall'art. 10.

Le studentesse e gli studenti con disabilità che non necessitano, per il tipo di disabilità, di una stanza attrezzata o con caratteristiche particolari, all'atto della presentazione della domanda di posto alloggio, potranno rilasciare apposita dichiarazione al fine di essere inseriti nella graduatoria generale di assegnazione dei posti alloggio, con i requisiti di merito previsti per l'inserimento nella suddetta graduatoria.

In presenza di tale dichiarazione, le studentesse e gli studenti in possesso dei requisiti di reddito e, per gli iscritti ad anni successivi al primo, dei requisiti di merito previsti dall'art. 4 del presente bando, partecipano all'assegnazione dei posti alloggio nelle graduatorie delle studentesse e studenti con disabilità e, qualora non siano beneficiari nelle suddette graduatorie, sono inseriti nella graduatoria generale e, se beneficiari in tale graduatoria, sono inseriti nell'ordine di assegnazione dei posti alloggio.

Le studentesse e gli studenti con disabilità beneficiari di posto alloggio nelle camere doppie riservate potranno scegliere il compagno di camera secondo le modalità indicate nel Regolamento delle Residenze universitarie.

Le studentesse e gli studenti che non siano in condizione di disabilità possono manifestare la disponibilità all'assegnazione del posto alloggio in una camera doppia riservata a studentesse e studenti con disabilità.

Tale dichiarazione non costituirà titolo preferenziale per l'attribuzione del posto alloggio, ma solo un'indicazione per l'assegnazione della camera alle beneficiarie e ai beneficiari di posto alloggio in graduatoria, qualora le studentesse e gli studenti con disabilità non abbiano indicato altro compagno di camera.

Qualora fra i beneficiari di posto alloggio non vi siano studentesse e studenti che abbiano espresso tale disponibilità, e le beneficiarie e i beneficiari di posto alloggio nelle camere riservate a studentesse e studenti con disabilità non abbiano effettuato la scelta della compagna o del compagno di camera, l'assegnazione del secondo letto nelle suddette camere sarà effettuata d'ufficio.

La disponibilità dei posti alloggio e l'accessibilità agli stessi possono subire variazioni durante l'anno accademico, in applicazione di eventuali norme in materia di sicurezza, che dovessero intervenire nel corso dello stesso.

Qualora sia necessario, in presenza di esigenze documentate ai sensi dell'art. 3 del regolamento delle Residenze Universitarie, comunicate all'Ufficio Alloggi da studentesse e studenti in posizione utile per l'assegnazione del beneficio, l'Ente si riserva la possibilità di riservare n. 4 camere singole fra quelle indicate nella tabella, per soddisfare tali esigenze.

Art. 13 – Modalità specifiche per l'inserimento dei dati relativi al merito e dei dati relativi all'iscrizione ad un ulteriore corso di laurea in caso di iscrizione contemporanea a due corsi di studio di livello universitario.

13.1 Autocertificazione del merito

Le iscritte e gli iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di laurea dovranno verificare, prima della compilazione della domanda on line, l'avvenuta registrazione degli esami sostenuti e previsti dal piano di studi.

Le studentesse e gli studenti iscritti ad anni successivi al primo dovranno dichiarare tutti i crediti o le annualità effettivamente conseguiti alla data di scadenza prevista dall'art. 4 del bando (**10 agosto 2026**).

I CFU e le annualità che non risultino ancora registrati dalla Segreteria della Facoltà, purché effettivamente conseguiti alla data di presentazione della domanda, potranno essere dichiarati nell'apposita sezione all'atto della compilazione del format sul Portale dello Studente.

Il calcolo della media ponderata dovrà essere effettuato tenendo conto di tutti gli esami con votazione espressa in trentesimi.

Saranno effettuate successive verifiche d'ufficio sugli anni di carriera e sulla data di effettivo conseguimento dei CFU e delle annualità autocertificati con la presentazione della domanda, con l'acquisizione dei dati dall'Università e dagli altri Istituti di cui all'art.1 del presente bando.

A partire dall'anno accademico 2026/27, per le iscritte e gli iscritti ai corsi dell'Università degli Studi di Cagliari, i dati sul merito e sulla carriera saranno acquisiti dalla banca dati Cineca mediante cooperazione applicativa, attivata in via sperimentale a seguito della stipula di apposita convenzione con l'Università degli Studi di Cagliari.

I dati acquisiti mediante la cooperazione applicativa verranno utilizzati per la verifica della veridicità dei dati autocertificati dalla studentessa e dallo studente.

In caso di discordanza fra i crediti o le annualità e la media ponderata autocertificati dalla studentessa o dallo studente e le risultanze delle verifiche effettuate d'ufficio in base ai dati acquisiti, verrà preso in considerazione il dato inferiore.

13.2 – Inserimento dei dati relativi all'iscrizione ad un ulteriore corso di laurea

Le interessate e gli interessati che nell'anno accademico 2026/27 saranno **iscritti contemporaneamente a due corsi di studio di livello universitario**, per fruire della maggiorazione del 20% dell'importo della borsa di studio previsto dall'art. 20 del presente bando in attuazione dell'art. 6 comma 3 del Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 1320 del 17/12/2021, dovranno comunicare all'ERSU di Cagliari i dati relativi all'iscrizione al secondo corso di studi.

La procedura on line per la comunicazione dei suddetti dati sarà attiva dal 7 ottobre 2026 alle ore 13:00 del 14 ottobre 2026 sul Portale dello Studente, accessibile nell'area riservata delle studentesse e degli studenti che hanno presentato domanda di borsa di studio per l'anno accademico 2026/27 entro il termine previsto dal presente bando.

Per la compilazione del format, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6 del presente bando al punto 6.1, le interessate e gli interessati dovranno seguire le indicazioni che saranno fornite con apposito avviso che sarà pubblicato sul sito dell'Ente.

Art. 14 Documenti da caricare nel Portale dello studente per le studentesse e gli studenti con disabilità, per le studentesse e gli studenti con status di emigrata o emigrato sardo, coniuge, figlio,

o discendente di emigrata o emigrato sardo tuttora residente fuori del territorio regionale, per le studentesse e gli studenti con figli minori, per le studentesse e gli studenti atleti,

14.1 – Certificazione relativa alla condizione di disabilità

Le studentesse e gli studenti con disabilità, ai fini dell'inserimento nella graduatoria riservata, dovranno dichiarare il proprio status nella domanda on-line, e dovranno caricare nella sezione "carica documenti" del Portale dello Studente una scansione leggibile della certificazione **rilasciata dalla Commissione medica della Azienda Sanitaria Locale di appartenenza o dall'INPS**, attestante il livello di invalidità non inferiore al 66% o le condizioni di disabilità di cui all'art. 3 comma 1 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, **entro il 28 agosto 2026 ore 13:00**.

14.2 – Documentazione relativa allo status di emigrata o emigrato sardo, coniuge, figlio o discendente di emigrata o emigrato sardo tuttora residente fuori del territorio regionale

Le studentesse e gli studenti aventi lo status di emigrata o emigrato sardo, coniuge, figlio o discendente di emigrata o emigrato sardo **tuttora residente fuori del territorio regionale²⁰**, ai fini dell'assegnazione della borsa di studio a valere sulle quote riservate di stanziamento, e di posto alloggio fra quelli riservati previsti dal presente bando, dovranno dichiarare il proprio status nella domanda on-line, e dovranno caricare nella sezione "Carica documenti" del Portale dello Studente apposita documentazione, redatta in forma di autocertificazione, attestante tale status, **entro il 28 agosto 2026 ore 13:00**.

14.3 Documentazione relativa alla condizione di studentesse e studenti con figli minori conviventi

Le studentesse e gli studenti con figli minori conviventi dovranno dichiarare nella domanda on-line la presenza dei figli nello stato di famiglia alla data di scadenza della domanda di benefici, e dovranno caricare, **entro il 28 agosto 2026 ore 13:00**, nella sezione "Carica documenti" del Portale dello Studente, apposita documentazione, redatta in forma di autocertificazione, dello stato di famiglia, attestante la presenza, alla suddetta data di scadenza, dei figli minori di età inferiore a 6 anni.

In assenza di tale documentazione, la condizione dichiarata nella domanda non verrà considerata ai fini dell'inserimento in graduatoria.

14.4 Documentazione relativa alla condizione di studentesse e studenti che praticano sport agonistico a livello nazionale

Le studentesse e gli studenti che svolgono attività sportiva a livello agonistico in ambito nazionale, attestata da Società sportive e da tesseramento alla Federazione di riferimento, dovranno dichiarare il proprio status nella domanda on-line, e dovranno caricare nella sezione "Carica documenti" del Portale dello Studente **entro il 28 agosto 2026 ore 13:00**, la relativa dichiarazione, rilasciata dal Legale Rappresentante della Società sportiva di appartenenza, comprovante il possesso dei seguenti requisiti:

- tesseramento: Iscrizione ad una Federazione Sportiva Nazionale (FSN), a una disciplina Sportiva Associata (DSA) o a un Ente di Promozione sportiva (EPS);
- pratica sistematica e continuativa dell'attività sportiva, con allenamenti e preparazione costante;

²⁰L.R. 15.01.1991, n. 7 art. 16

- natura agonistica dell'attività, che deve prevedere la partecipazione a gare, tornei o incontri ufficiali volti a definire classifiche di merito basate sui risultati.

In assenza di tale documentazione, la condizione dichiarata nella domanda non verrà considerata ai fini dell'inserimento in graduatoria.

Art. 15 -Esame delle domande ed elaborazione delle graduatorie provvisorie

L'Ufficio Diritto allo Studio procede all'esame delle domande acquisite on line e della documentazione presentata al fine di elaborare le graduatorie provvisorie.

In tale fase, qualora siano riscontrati errori materiali ed incongruenze sulle dichiarazioni presentate dalle persone partecipanti al concorso, l'Ufficio può richiedere alle stesse ulteriore idonea documentazione, volta alla correzione delle suddette dichiarazioni.

Le studentesse e gli studenti che hanno compilato la domanda on line entro la scadenza **28 agosto 2026 ore 13:00** indicando solo gli estremi della ricevuta di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) sottoscritta entro il suddetto termine, per i quali l'Ente non avrà potuto acquisire dalla banca dati INPS un'attestazione ISEE valida ai sensi dell'art. 2 comma 3 del presente bando, risulteranno esclusi dalle graduatorie.

Qualora l'attestazione ISEE acquisita dalla banca dati INPS, sia in corso di validità ma non si applichi alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, o contenga annotazioni relative a omissioni/difficoltà rilevate dall'Agenzia delle Entrate, la persona interessata risulterà **idonea con esito sospeso nelle graduatorie provvisorie**. Nei casi previsti dall'art. 17.2 potrà presentare un'istanza di riesame con le modalità indicate nello stesso articolo.

La studentessa e lo studente dovrà informare tempestivamente l'Ufficio di qualsiasi evento riguardante l'attribuzione dei benefici, che si verifichi successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda mediante l'invio di un ticket, al fine di consentire la rivalutazione della situazione (attribuzione di altra borsa di studio o altro intervento a sostegno del diritto allo studio, rinuncia agli studi, trasferimento ad altro Ateneo, mancata iscrizione, passaggio di corso, cambio di residenza, ecc.)

Art. 16 - Tempi di esecuzione del procedimento (Legge n.241/90)

16.1 Tempi di esecuzione del procedimento per l'attribuzione di borse di studio e posto alloggio alla generalità delle studentesse e degli studenti

Sono previsti i seguenti tempi di esecuzione del procedimento:

- 1. in data 14 settembre 2026** verranno approvate e pubblicate le graduatorie provvisorie **di assegnazione delle borse di studio e dei posti alloggio;**

Le graduatorie sono consultabili sul sito internet dell'E.R.S.U. www.ersucagliari.it e nell'area riservata del Portale dello Studente.

Le graduatorie delle studentesse e gli studenti con disabilità saranno consultabili esclusivamente dalle interessate e dagli interessati²¹ sul Portale dello Studente;

2. **entro le ore 13:00 del 23 settembre 2026** le interessate e gli interessati potranno presentare on line, attraverso il Portale dello Studente, eventuali istanze di riesame, motivate e documentate, avverso le graduatorie provvisorie di assegnazione delle borse di studio e dei posti alloggio;
3. l'approvazione e la pubblicazione delle **graduatorie definitive di assegnazione dei posti alloggio e dell'ordine di assegnazione, verrà effettuata entro il 5 ottobre 2026**. Le graduatorie saranno consultabili sul sito internet dell'E.R.S.U. www.ersucagliari.it e nell'area riservata del Portale dello Studente. Le graduatorie delle studentesse e degli studenti con disabilità saranno consultabili esclusivamente dalle interessate e dagli interessati²² sul Portale dello Studente;
4. l'approvazione e la pubblicazione delle **graduatorie definitive di assegnazione delle borse di studio, verrà effettuata entro il 29 ottobre 2026**. Le graduatorie sono consultabili sul sito internet dell'E.R.S.U. www.ersucagliari.it e nell'area riservata del Portale dello Studente.

L'esito della graduatoria delle studentesse e degli studenti con disabilità è consultabile esclusivamente dalle interessate e dagli interessati ²³ nell'area riservata del Portale dello Studente.

16.2 Tempi di esecuzione del procedimento per l'attribuzione per l'attribuzione di borse di studio e di posti alloggio per le studentesse e gli studenti che sono stati iscritti al "Semestre filtro" presso altri Atenei italiani

L'Ufficio Diritto allo Studio procede all'esame delle domande acquisite on line e della documentazione presentata al fine di elaborare le graduatorie "Benefici secondo semestre" per la borsa di studio e per il servizio abitativo, con i criteri e le modalità indicati dall'art. 17 e 17 bis del bando di concorso.

Sono previsti i seguenti tempi di esecuzione del procedimento:

- **in data 26 marzo 2027** verranno approvate e pubblicate le graduatorie provvisorie **di assegnazione delle borse di studio e dei posti alloggio**;
- **entro le ore 13:00 del 1° aprile 2027** le interessate e gli interessati potranno presentare on line, attraverso il Portale dello Studente, eventuali istanze di riesame, motivate e documentate, avverso le graduatorie provvisorie di assegnazione delle borse di studio e dei posti alloggio, con le modalità previste dall'art. 17 del presente bando di concorso;
- l'approvazione e la pubblicazione delle **graduatorie definitive di assegnazione delle borse di studio e dei posti alloggio verrà effettuata entro il 16 aprile 2027**.

Le studentesse e gli studenti richiedenti sono tenuti a verificare l'esattezza dei dati personali riportati nelle graduatorie provvisorie e definitive ed a segnalare tempestivamente all'E.R.S.U. le eventuali inesattezze riscontrate in relazione ai propri dati anagrafici, di reddito, di carriera universitaria e di merito. Il beneficio indebitamente percepito in assenza di una tempestiva segnalazione delle inesattezze sarà revocato e le

²¹ Art. 6 III comma del Dlgs n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali",

²² Art. 6 III comma del Dlgs n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali",

²³ Art. 6 III comma del Dlgs n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali",

somme erogate e l'importo corrispondente al valore dei servizi effettivamente goduti, equivalenti alla borsa in denaro, dovranno essere restituiti.

Eventuali variazioni dell'anno di carriera, intervenute successivamente all'approvazione delle graduatorie definitive o altri eventi riguardante l'attribuzione dei benefici (attribuzione di altra borsa di studio o altro intervento a sostegno del diritto allo studio, rinuncia agli studi, trasferimento ad altro Ateneo, mancata iscrizione, passaggio di corso, cambio di residenza, ecc.), dovranno essere tempestivamente segnalati, mediante l'invio di un ticket dal Portale dello studente, ai fini della rivalutazione della pratica e dell'eventuale riposizionamento in graduatoria.

La studentessa o lo studente dovrà informare tempestivamente l'Ufficio di qualsiasi evento riguardante l'attribuzione dei benefici, che si verifichi successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda mediante l'invio di un ticket, al fine di consentire la rivalutazione della situazione (attribuzione di altra borsa di studio o altro intervento a sostegno del diritto allo studio, rinuncia agli studi, trasferimento ad altro Ateneo, mancata iscrizione, passaggio di corso, cambio di residenza, ecc.)

Le interessate e gli interessati potranno presentare ricorso gerarchico al Direttore Generale dell'E.R.S.U. di Cagliari entro 30 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie definitive.

Avverso le graduatorie definitive potranno essere esperiti i ricorsi giurisdizionali e amministrativi previsti dalla legge.

Il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Maria Grazia Medda, Responsabile dell'Ufficio Diritto allo Studio, Corso Vittorio Emanuele 68, Cagliari, tel. 070/66206202.

Art. 17 -Esiti delle graduatorie e istanze di riesame

17.1 Graduatorie provvisorie

Nelle **graduatorie provvisorie** il richiedente può risultare:

- **"IDONEO"**: la persona interessata possiede i requisiti previsti dal bando e deve attendere la pubblicazione delle graduatorie definitive per verificare l'attribuzione del beneficio;
- **"IDONEO con esito SOSPESO– ISEE Ordinario"**, oppure **"IDONEO con esito SOSPESO - ISEE con omissioni/difformità"**: a seguito della verifica effettuata in banca dati INPS, la persona interessata risulta essere in possesso di un'attestazione ISEE che non si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario in suo favore, o contenente annotazioni relative a omissioni/difformità rilevate dall'Agenzia delle Entrate. Per essere ammesso alla graduatoria definitiva, la persona interessata dovrà richiedere, presentando la DSU entro il termine previsto per le istanze di riesame (23 settembre 2026), un'attestazione ISEE conforme a quanto previsto dal bando di concorso (ISEE per il diritto allo studio, e senza annotazioni), che l'ERSU acquisirà direttamente dalla Banca dati INPS entro 8 giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle istanze di riesame avverso le graduatorie provvisorie, fatta salva la presentazione di una DSU per il rilascio dell'ISEE 2026 entro la data di scadenza del bando per la presentazione della domanda di benefici.
- **"IDONEO con esito SOSPESO – Semestre filtro"**: nella graduatoria di assegnazione delle borse di studio: se la persona interessata è iscritta al cd. "semestre filtro" dei corsi di Laurea Magistrale a ciclo Unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria, in lingua italiana, della Facoltà di Medicina e Chirurgia, attivati dall'Università degli studi di Cagliari;

- **“NON IDONEO”**: la persona interessata non possiede i requisiti previsti dal bando o ha commesso errori materiali nella compilazione della domanda oppure, a seguito della verifica effettuata in banca dati INPS, non risulta essere in possesso di un’attestazione ISEE rilasciata ai sensi dell’art. 2 comma 3 e 4 del presente bando;

Le graduatorie delle studentesse e degli studenti con disabilità non sono rese pubbliche: per consultare la posizione effettiva nella graduatoria riservata, dovranno accedere al Portale dello Studente con le proprie credenziali.

17.2 Istanze di riesame.

In relazione agli esiti delle graduatorie provvisorie le interessate e gli interessati potranno presentare **una sola istanza di riesame della domanda per ciascuna delle graduatorie**:

- graduatoria provvisoria di assegnazione di posto alloggio;
- graduatoria provvisoria di assegnazione di borsa di studio.

L’istanza di riesame dovrà essere presentata accedendo alla sezione “Esito graduatorie” dalla propria area riservata del Portale dello Studente, entro il **23 settembre 2026 ore 13:00**

Attraverso l’istanza di riesame la persona interessata può:

- rinunciare all’assegnazione del posto alloggio presso le residenze universitarie (con istanza di riesame avverso le graduatorie provvisorie di assegnazione dei posti alloggio);
- chiedere la modifica dello status di sede, pendolare, fuori sede. A tal proposito si precisa quanto segue: alle studentesse e agli studenti che, all’atto di compilazione della domanda, dichiarano di non avere intenzione di assumere domicilio a titolo oneroso presso la sede universitaria, è assegnato lo status di pendolare; pertanto, risulteranno esclusi dalla graduatoria di assegnazione dei posti alloggio. Per essere riammessi, dovranno esprimere tale volontà, necessaria ai fini dell’attribuzione dello status di fuori sede;
- chiedere la correzione dei dati di carriera e di merito, risultanti da documenti da allegare all’istanza. In tutti i casi nei quali la modifica richiesta riguarda l’anno di immatricolazione all’attuale carriera o il merito conseguito, le studentesse e gli studenti dovranno allegare all’istanza l’autocertificazione, contenente le informazioni relative alla carriera, e/o al merito maturato al 10 agosto 2026, che potranno scaricare dalla piattaforma in uso presso l’Ateneo o l’Istituto di Cagliari al quale sono iscritti;

Le studentesse e gli studenti presenti in graduatoria quali iscritti ad anni successivi al primo, che risultino in possesso dei requisiti di merito e di reddito a tale titolo, in caso di reimmatricolazione ad un corso di laurea ad accesso programmato, a seguito di rinuncia alla precedente carriera, per la quale hanno presentato domanda di borsa di studio, possono chiedere di essere inseriti nelle graduatorie degli iscritti al primo anno, qualora le graduatorie di ammissione al corso di laurea ad accesso programmato siano pubblicate dopo la scadenza del termine per la presentazione della domanda di borsa di studio. Se beneficiari di borsa di studio nella carriera alla quale hanno rinunciato, dovranno aver restituito integralmente e prima della presentazione dell’istanza, le somme percepite a titolo di borsa di studio e l’importo corrispondente al valore dei servizi effettivamente goduti per lo stesso anno di carriera o per i successivi. Nell’ipotesi in cui i benefici siano stati erogati da altro

ente per il diritto allo studio, devono comprovare, tramite idonea documentazione, la restituzione di quanto percepito negli anni di carriera oggetto della rinuncia agli studi;

- richiedere la correzione di errori materiali relativi a dati aventi data certa anteriore alla data di scadenza per la presentazione della domanda, riscontrabili in documenti da allegare all'istanza;
- richiedere la modifica della situazione relativa ai requisiti economico-patrimoniali, **fatta salva la presentazione di una DSU per il rilascio dell'ISEE 2026 alla data di scadenza del bando (28 agosto 2026)**, qualora l'attestazione ISEE per il diritto allo studio **contenga annotazioni relative ad omissioni/difformità rilevate dall'Agenzia delle Entrate, ma la DSU presentata sia corretta**. In tal caso, la studentessa o lo studente dovrà produrre con l'istanza di riesame, unitamente all'attestazione ISEE in corso di validità, la Dichiarazione Sostitutiva Unica che ha generato l'ISEE difforme, e allegare idonea documentazione integrativa per consentire all'Ufficio la valutazione sulla completezza e veridicità della dichiarazione in relazione agli elementi reddituali che hanno prodotto la difformità.

In sede di riesame non sarà possibile:

- chiedere l'inserimento in graduatoria per l'assegnazione della borsa di studio, qualora la richiesta di borsa di studio non sia stata presentata con la compilazione dell'apposito format entro la data di scadenza prevista dall'art. 10 del presente bando;
- chiedere l'inserimento in graduatoria per l'assegnazione del posto alloggio, qualora la richiesta di posto alloggio non sia stata presentata con la compilazione dell'apposito format entro la data di scadenza prevista dall'art. 10 del presente bando;
- chiedere l'inserimento o la modifica delle preferenze relative all'alloggio;
- chiedere di integrare la domanda dichiarando ex novo i dati dell'attestazione ISEE, se l'interessato non aveva presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica per il rilascio dell'ISEE 2026 entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda di concorso;

17.3 Nelle graduatorie definitive la persona interessata può risultare:

- **"BENEFICIARIO"**: la persona interessata possiede i requisiti richiesti dal bando ed ha diritto ad usufruire dei benefici richiesti;
- **"IDONEO con esito SOSPESO– Semestre filtro"**: **nella graduatoria di assegnazione delle borse di studio**, se iscritta al cd. "semestre filtro" dei corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria, in lingua italiana, della Facoltà di Medicina e Chirurgia, attivati dall'Università degli studi di Cagliari. La persona interessata possiede i requisiti richiesti dal bando ma potrà usufruire del beneficio al termine del suddetto semestre, a seguito dell'immatricolazione per il secondo semestre presso il corso di studi frequentato durante il semestre filtro o ad un corso affine dell'Università degli Studi di Cagliari;
- **IDONEO**: la persona interessata possiede i requisiti richiesti dal bando ma non può usufruire del beneficio richiesto per insufficienza delle risorse disponibili;
- **NON IDONEO**: la persona interessata non possiede i requisiti previsti dal bando, non ha presentato la documentazione prevista dal bando, o non ha sanato gli errori materiali presenti nella domanda.

Le graduatorie delle studentesse e degli studenti con disabilità non sono rese pubbliche: per consultare la posizione effettiva nella graduatoria riservata, dovranno accedere al Portale dello Studente con le proprie credenziali.

Art. 17 bis – Graduatorie immatricolati dopo la conclusione del “semestre filtro”

Dopo la scadenza del termine per il ricevimento delle ulteriori candidature ai benefici nella finestra temporale aggiuntiva di cui all’art. 10.1, a seguito della pubblicazione della graduatoria nazionale di cui all’art. 7 del decreto del MUR n. 418 del 30 maggio 2025, saranno elaborate le graduatorie provvisorie **“Benefici secondo semestre”**:

a) Borsa di studio

La graduatoria di assegnazione della borsa di studio sarà composta dalle studentesse e dagli studenti già presenti nella graduatoria generale, sospesi perché iscritti al “semestre filtro”, i quali saranno immatricolati ai Corsi di Laurea dell’Università di Cagliari, e dalle studentesse e degli studenti che hanno presentato la candidatura mediante finestra temporale aggiuntiva, che sono stati iscritti al “Semestre filtro” presso altri Atenei italiani e risulteranno immatricolati presso l’Università degli studi di Cagliari al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia LM-41 e Odontoiatria e Protesi Dentaria LM-46 (in quanto classificati in posizione utile nella graduatoria nazionale), oppure al secondo semestre del corso affine di cui all’art. 8 del DM n. 418/2025 (in quanto non classificati in posizione utile nella graduatoria nazionale);

Le studentesse e gli studenti inseriti nella suddetta graduatoria a seguito della presentazione della domanda entro la scadenza ordinaria saranno esclusi nella graduatoria “Benefici secondo semestre” se, concluso il semestre filtro, non si sono immatricolati per il secondo semestre in un corso di laurea dell’Università degli studi di Cagliari o degli altri Istituti di cui all’art. 1 del presente bando.

b) Posti alloggio

La graduatoria di assegnazione dei posti alloggio sarà composta dalle studentesse e dagli studenti già presenti nella graduatoria generale, iscritti al “semestre filtro”, ma idonei non beneficiari per insufficienza dei posti alloggio a bando, i quali saranno immatricolati ai corsi di Laurea dell’Università di Cagliari, e dalle studentesse e dagli studenti che hanno presentato la candidatura mediante finestra temporale aggiuntiva dopo il superamento del semestre filtro.

Le studentesse e gli studenti inseriti nella graduatoria a seguito della presentazione della domanda entro la scadenza ordinaria saranno esclusi nella graduatoria “Benefici secondo semestre” se, concluso il semestre filtro, non si saranno immatricolati per il secondo semestre in un corso di laurea dell’Università degli studi di Cagliari.

La tempistica di approvazione delle graduatorie “Benefici secondo semestre” sarà determinata in relazione alle tempistiche di emanazione della graduatoria nazionale redatta dal MUR e alla chiusura delle immatricolazioni nel secondo semestre.

Art. 18 -Assegnazione dei posti alloggio ed erogazione delle borse di studio

18.1.1 – Assegnazione posti alloggio

Entro un mese dalla pubblicazione delle graduatorie definitive sarà garantita alle studentesse e gli studenti beneficiari la disponibilità dei servizi abitativi. L'attribuzione delle camere sarà effettuata d'ufficio sulla base dell'ordine di assegnazione, tenuto conto delle preferenze espresse all'atto della presentazione della domanda di posto alloggio.

1. L'ordine di assegnazione è determinato nel modo seguente:
 - a) le studentesse e gli studenti iscritti ad anni successivi al primo vengono ordinati in una graduatoria unica, tenendo conto dei seguenti parametri:
 - coefficiente di merito determinato dal rapporto tra il numero di crediti formativi conseguiti (o di esami annuali superati, per i corsi anteriforma) e il numero di crediti (o di esami annuali) secondo l'anno di riferimento. Il numero dei crediti considerati ai fini del suddetto calcolo sarà di 60 per ogni anno frequentato. Il coefficiente di merito si ottiene dividendo il numero dei crediti formativi conseguiti per 60 per il secondo anno di corso, per 120 per il terzo anno, per 180 per il quarto anno (o primo fuori corso della laurea triennale), per 240 per il quinto anno, per 300 per il sesto anno (o primo fuori corso dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico di durata quinquennale), per 360 per il primo fuori corso dei corsi di laurea magistrale a CU di sei anni. La formula è la seguente " $CFU \text{ (crediti conseguiti)} / n. \text{ CFU secondo l'anno di corso di riferimento}$ ". Per le iscritte e gli iscritti al secondo anno fuori corso (per i corsi anteriforma) il numero degli esami annuali previsti per il calcolo del coefficiente è aumentato di tre;
 - media ponderata dei voti riportati;
 - indicatore della situazione economica equivalente;
 - b) le studentesse e gli studenti iscritti al primo anno e le studentesse e gli studenti iscritti al cd. "Semestre filtro" vengono ordinati in una seconda graduatoria basata sull'indicatore economico.
2. L'assegnazione degli alloggi avviene elaborando le due graduatorie, con un rapporto di una studentessa o studente matricola (iscritti al primo anno) ogni tre degli anni successivi.

L'ordine di assegnazione con l'indicazione della camera assegnata, redatto elaborando le graduatorie definitive, sarà pubblicato entro il **5 ottobre 2026**, unitamente alle suddette graduatorie ed alle informazioni relative ai tempi ed alle modalità di presa di possesso delle camere.

Le studentesse e gli studenti beneficiari di posto alloggio per il precedente anno accademico 2025/26, che risultino idonei nelle graduatorie provvisorie di assegnazione dei posti alloggio, possono continuare a fruire del servizio fino alla pubblicazione delle graduatorie definitive di posto alloggio, dietro pagamento dell'importo della retta alloggio indicato per le studentesse e gli studenti beneficiari di borsa dall'art. 28, rapportato al suddetto periodo di fruizione.

Per le modalità di assegnazione delle camere si rinvia alla consultazione dell'Allegato 1.

Rinvio al regolamento delle Residenze Universitarie. In materia di assegnazione e occupazione dei posti alloggio, per quanto non specificamente disciplinato dal presente bando, si invitano le persone interessate a

consultare l'apposito regolamento delle Residenze universitarie ed i relativi addendum, disponibili sul sito www.ersucagliari.it.

18.1.2 - Assegnazione posti alloggio studentesse e studenti iscritti al "Semestre filtro"

Le studentesse e gli studenti iscritti al cd. "semestre filtro" dei corsi di Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria, composto da almeno il 51% delle attività in presenza, presenti nella graduatoria generale, partecipano all'assegnazione dei posti alloggio con le modalità e tempistiche previste dall'art. 18.1 del presente bando, e se beneficiari, fruiscono del posto alloggio alle tariffe agevolate previste dall'art. 28 comma 3 per le studentesse e gli studenti titolari di posto alloggio e non beneficiari di borsa di studio.

Le studentesse e gli studenti che saranno inseriti nella graduatoria "benefici secondo semestre", composta dalle studentesse e dagli studenti iscritti al "semestre filtro", già presenti nella graduatoria generale, ma idonei non beneficiari per insufficienza dei posti alloggio a bando, immatricolati ai corsi di Laurea dell'Università di Cagliari al termine del suddetto semestre, e dalle studentesse e dagli studenti che hanno presentato la candidatura mediante finestra temporale aggiuntiva dopo il superamento del semestre filtro, parteciperanno alla riassegnazione dei posti alloggio che si renderanno disponibili a conclusione delle assegnazioni, con le modalità previste dall'art. 27 del presente bando.

Le studentesse e gli studenti inseriti nella graduatoria a seguito della presentazione della domanda entro la scadenza ordinaria saranno esclusi nella graduatoria "Benefici secondo semestre" se, concluso il semestre filtro, non si saranno immatricolati per il secondo semestre in un corso di laurea dell'Università degli studi di Cagliari o degli altri Istituti di cui all'art. 1 del presente bando.

18.2 – Erogazione della borsa di studio

18.2.1 Prima rata

L'erogazione della prima rata della borsa di studio sarà autorizzata nei confronti delle studentesse e degli studenti che, a seguito delle verifiche effettuate presso l'Università e degli altri Istituti di cui all'art.1, **risultino regolarmente iscritti** all'anno di carriera del corso di laurea di livello universitario, per la cui frequenza hanno diritto al beneficio.

La prima rata della borsa di studio alle studentesse e agli studenti beneficiari che risultino regolarmente iscritti per l'anno accademico 2026/27, sarà erogata con le modalità ed entro i termini sottoindicati:

A. Iscritte e iscritti al primo anno di corsi di laurea triennale e a ciclo unico:

- con provvedimento adottato entro il **10 novembre 2026**, sarà erogata la prima tranche della borsa di studio alle studentesse e agli studenti con immatricolazione già perfezionata ai corsi di primo livello alla data del **29 ottobre 2026**, che abbiano provveduto alla data del **6 novembre 2026** ad inserire nella propria area riservata del Portale dello Studente l'indirizzo di una casella di posta elettronica certificata (PEC) ad essi intestata, e il codice IBAN di un conto ad essi intestato.

L'importo della rata da erogare è pari al 20% del valore in denaro della borsa di studio assegnata alle studentesse e agli studenti con lo status di pendolare e in sede. Alle studentesse e agli studenti fuori sede, in attesa della conferma dello status di fuori sede, sarà erogata la prima rata della borsa di studio calcolata in base all'importo spettante ai pendolari. La differenza sarà erogata a congruaggio con la rata spettante successivamente alla conferma di detto status;

- alle studentesse e agli studenti che hanno ricevuto la prima tranche della borsa a novembre, sarà erogata la seconda tranche della borsa di studio **entro il 31 dicembre 2026**. In questo caso l'importo della rata da erogare è pari al 30% del valore in denaro della borsa di studio assegnata alle studentesse e agli studenti con lo status di pendolare e in sede, ed alle studentesse e agli studenti fuori sede che avranno confermato tale status entro la data del **21 novembre 2026** (oltre al conguaglio sulla prima rata erogata con l'importo spettante ai pendolari), con le modalità previste dall'art. 21.2 del presente bando. Alle studentesse e agli studenti fuori sede, in attesa della conferma dello status di fuori sede, sarà erogata la prima rata della borsa di studio calcolata in base all'importo spettante ai pendolari. La differenza sarà erogata a conguaglio con la rata spettante successivamente alla conferma di detto status;
- alle studentesse e agli studenti che hanno perfezionato l'immatricolazione, ma in data successiva al **29 ottobre 2026**, la prima rata sarà erogata **entro il 31 dicembre 2026**, se alla data del 21 novembre 2026 avranno inserito nella propria area riservata del portale dello studente l'indirizzo di una casella di posta elettronica certificata (PEC) ad essi intestata, e il codice IBAN di un conto ad essi intestato. In questo caso l'importo della rata da erogare è pari al 50% del valore in denaro della borsa di studio assegnata alle studentesse e agli studenti con lo status di pendolare e in sede, ed alle studentesse e agli studenti fuori sede che avranno confermato tale status entro la data del 21 novembre 2026, con le modalità previste dall'art. 21.2 del presente bando;

Alle studentesse e agli studenti con lo status di fuori sede che non avranno ancora confermato tale status alla data del 21 novembre 2026, sarà erogata la prima rata della borsa di studio calcolata in base all'importo spettante ai pendolari. La differenza sarà erogata a conguaglio con la seconda rata.

B. Iscritte e iscritti al primo anno di corsi di laurea magistrale e di terzo livello, e ad anni successivi al primo di tutti i livelli di corso:

- la prima rata sarà erogata **entro il 31 dicembre 2026** alle studentesse e agli studenti regolarmente iscritti che abbiano provveduto alla data del 21 novembre 2026 ad inserire nella propria area riservata del portale dello studente l'indirizzo di una casella di posta elettronica certificata (PEC) ad essi intestata, e il codice IBAN di un conto ad essi intestato. In tal caso l'importo della rata da erogare è pari al 50% del valore in denaro della borsa di studio assegnata alle studentesse e agli studenti con lo status di pendolare e in sede, ed alle studentesse e agli studenti fuori sede che avranno confermato tale status entro la data del 21 novembre 2026, con le modalità previste dall'art. 21.2 del presente bando.

Alle studentesse e agli studenti con lo status di fuori sede che non avranno ancora confermato tale status alla data del 21 novembre 2026, sarà erogata la prima rata della borsa di studio calcolata in base all'importo spettante ai pendolari. La differenza sarà erogata a conguaglio con la seconda rata;

Alle studentesse e agli studenti beneficiari di borsa di studio incrementata del 20% per la contemporanea iscrizione a più corsi di studio, l'importo relativo al suddetto incremento sarà erogato unitamente al saldo, previa verifica del mantenimento dei requisiti di merito previsti con riferimento al corso di studi al quale l'incremento è correlato.

Tutte le studentesse e gli studenti beneficiari di borsa di studio devono obbligatoriamente fornire all'Ente il codice IBAN di un conto ad essi intestato, accedendo al Portale dello Studente e compilando

l'apposito campo della sezione "IBAN", per consentire l'accredito degli importi spettanti **entro il 21 novembre 2026**, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 lettera a) del presente articolo per le studentesse e gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea di primo livello e di laurea a ciclo unico. Per consentire l'accredito della borsa di studio l'IBAN comunicato all'ERSU dovrà essere relativo ad un conto o ad una carta con limite di capienza superiore all'importo della rata spettante.

Tutte le studentesse e gli studenti beneficiari di borsa di studio devono obbligatoriamente fornire all'Ente l'indirizzo della casella di posta elettronica certificata (PEC) ad essi intestata, per l'invio delle comunicazioni relative alla procedura concorsuale (si intendono le comunicazioni relative a provvedimenti adottati nei confronti del singolo studente, quali ad esempio accertamenti sul possesso dei requisiti e revoca dei benefici), accedendo al Portale dello Studente e compilando l'apposito campo dell'anagrafica **entro il 21 novembre 2026**, perché possa essere autorizzato il pagamento della prima rata della borsa di studio.

Il pagamento della prima rata della borsa di studio sarà sospeso nei seguenti casi:

- 1) alle studentesse e agli studenti che, a seguito delle verifiche effettuate alla data del 21 novembre 2026, non risultano regolarmente iscritti per l'anno accademico 2026/27, la prima rata della borsa di studio sarà erogata entro aprile 2027, ad avvenuta regolarizzazione dell'iscrizione, che dovrà essere comunicata entro il 31 marzo 2027, attraverso l'invio di un ticket dalla propria area riservata del Portale dello Studente, seguendo le indicazioni dell'Ufficio, **pena la decadenza dal beneficio**. Le studentesse e gli studenti in attesa di ripescaggio per l'iscrizione ad un corso di laurea dovranno attendere di essere regolarmente iscritte e iscritti al corso di laurea prima di inviare il suddetto ticket. Qualora non comunichino l'avvenuta iscrizione, o non risultino regolarmente iscritti, saranno dichiarati decaduti;
- 2) alle studentesse e agli studenti nei confronti dei quali è in corso un procedimento di accertamento economico o di merito, relativo anche ad anni accademici precedenti, viene sospeso il pagamento della borsa di studio in attesa della conclusione del procedimento;
- 3) alle studentesse e agli studenti che non hanno comunicato alla data del 21 novembre 2026, con le modalità suindicate, il codice IBAN necessario per l'accredito, la prima rata della borsa di studio sarà erogata nel mese di aprile 2027. **Nei confronti delle studentesse e degli studenti che non comunicheranno le proprie coordinate bancarie entro il termine del 31 marzo 2027, potrà essere autorizzato il pagamento all'atto della maturazione dei requisiti per l'erogazione del saldo del beneficio. La mancata comunicazione delle coordinate bancarie nei termini previsti per l'erogazione del saldo, sarà considerata rinuncia al beneficio;**
- 4) alle studentesse e agli studenti che non hanno comunicato alla data del 21 novembre 2026 con le modalità suindicate l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ad essi intestata, la prima rata della borsa di studio sarà erogata nel mese di aprile 2027, previo accertamento dell'avvenuta comunicazione dell'indirizzo della casella PEC entro il 31 marzo 2027. **Nei confronti delle studentesse e degli studenti che non comunicheranno l'indirizzo della casella PEC entro il termine del 31 marzo 2027, potrà essere autorizzato il pagamento all'atto della maturazione dei requisiti per l'erogazione del saldo del beneficio. La mancata comunicazione dell'indirizzo della casella PEC nei termini previsti per l'erogazione del saldo, sarà considerata rinuncia al beneficio.**

C. Erogazione prima rata studentesse e studenti beneficiari nella graduatoria "Benefici secondo semestre"

Alle studentesse e agli studenti che risulteranno iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria, o ai corsi affini, attivati dall'Università degli studi di Cagliari, o ad altri corsi attivati dagli Istituti di cui all'art. 1 del presente bando, dopo la conclusione del cd. "Semestre filtro", la prima rata della borsa di studio sarà erogata entro due mesi dalla pubblicazione della graduatoria definitiva "Benefici secondo semestre", con l'attribuzione del beneficio.

Alle studentesse e agli studenti fuori sede della suddetta graduatoria, in attesa della conferma dello status di fuori sede, sarà erogata la prima rata della borsa di studio calcolata in base all'importo spettante ai pendolari. La differenza sarà erogata a conguaglio con la rata spettante successivamente alla conferma di detto status.

18.2.2 Seconda rata

Erogazione seconda rata borsa di studio iscritte e iscritti ad anni successivi al primo, studentesse e studenti con disabilità, studentesse e studenti apolidi, studentesse e studenti rifugiati politici o con protezione sussidiaria, studentesse e studenti "a rischio" in quanto provenienti da zone di conflitto, studentesse e studenti con figli minori conviventi con età non superiore ai sei anni, studentesse e studenti detenuti, e studentesse e studenti che praticano sport agonistico a livello nazionale.

Il pagamento della seconda rata alle studentesse e agli studenti effettivamente iscritti per l'anno accademico 2026/27 in regolare corso di studi agli anni successivi al primo ed alle studentesse e agli studenti con disabilità, sarà autorizzato entro il 30 giugno 2027, **senza l'obbligo di presentazione di alcuna autocertificazione di merito**, fatta salva l'acquisizione dei fondi da parte dell'ERSU.

Tale disposizione si applica altresì alle studentesse e agli studenti apolidi, alle studentesse e agli studenti rifugiati politici o con protezione sussidiaria, alle studentesse e agli studenti "a rischio" in quanto provenienti da zone di conflitto, alle studentesse e agli studenti con figli minori conviventi con età non superiore ai sei anni, alle studentesse e agli studenti detenuti, alle studentesse e agli studenti che praticano sport agonistico a livello nazionale.

Erogazione saldo borsa di studio iscritti al primo anno

Il pagamento del saldo della borsa di studio alle studentesse e agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea di primo e secondo livello (pari al restante 50% del totale o all'importo dovuto a conguaglio), sarà autorizzato al raggiungimento di 20 CFU, **purché conseguiti entro il 10 agosto 2027** e fatta salva l'acquisizione dei fondi da parte dell'ERSU, con le seguenti tempistiche:

- a) entro il 31 luglio 2027, se alla data del 30 giugno 2027 avranno autocertificato sul Portale dello Studente il conseguimento di 20 CFU;
- b) entro il 31 ottobre 2027, a coloro che entro il 12 ottobre 2027 avranno autocertificato sul Portale dello Studente il conseguimento di 20 CFU alla data del 10 agosto 2027²⁴;

Tale autocertificazione è richiesta esclusivamente alle beneficiarie e ai beneficiari iscritti al primo anno dei corsi di primo e secondo livello. Per le iscritte e gli iscritti al primo anno dei corsi di terzo livello, l'erogazione della seconda rata sarà effettuata se in possesso dei requisiti per l'ammissione alla frequenza del secondo anno di corso.

²⁴ D.M. 1320/2021 art.5.

Le studentesse e gli studenti con disabilità, le studentesse e gli studenti apolidi, le studentesse e gli studenti rifugiati politici o con protezione sussidiaria, le studentesse e gli studenti “a rischio” in quanto provenienti da zone di conflitto, le studentesse e gli studenti con figli minori conviventi con età non superiore ai sei anni, le studentesse e gli studenti detenuti, le studentesse e gli studenti che praticano sport agonistico a livello nazionale iscritte e iscritti al primo anno non devono rispettare i criteri di merito relativi al pagamento della seconda rata e alla revoca del beneficio.

Il pagamento sarà autorizzato previa verifica dell'avvenuta registrazione, da parte delle Segreterie studentesse e studenti, dei crediti contenuti nell'autocertificazione.

Sono ritenuti validi, ai fini del conseguimento del merito richiesto alle studentesse e agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di primo e secondo livello, i crediti previsti per il corso di studio al quale le studentesse e gli studenti sono iscritti nell'anno di conseguimento della borsa o per quello cui si iscrivono nell'anno successivo, anche se diverso da quello precedente.

Per il conseguimento dei predetti CFU non è previsto l'utilizzo di alcun bonus.

Non saranno presi in considerazione a tal fine i crediti formativi relativi a:

- esami convalidati parzialmente, per i quali è richiesta una ulteriore integrazione di CFU formativi ai fini della votazione finale;
- moduli di esami per i quali non è stata superata la prova conclusiva;
- tirocini formativi non ancora conclusi alle date di scadenza sopraindicate;
- corsi integrati qualora non siano stati sostenuti tutti i moduli previsti;
- esami in soprannumero, non utili al conseguimento del titolo;
- esami convalidati da una carriera precedente a seguito di rinuncia agli studi, decadenza e **reimmatricolazione al primo anno** del nuovo corso; la preclusione varrà per l'anno successivo (o gli anni successivi) alla convalida e per un numero di anni di carriera pari a quelli convalidati²⁵. Per quanto concerne gli esami convalidati parzialmente, si rinvia a quanto previsto all'art.4 del presente bando.

Qualora entro il **30 novembre 2027** la studentessa o lo studente iscritti al primo anno non abbiano conseguito almeno 20 CFU, la borsa di studio verrà revocata secondo le modalità indicate nell'art. 30 del presente bando.

18.3 Comunicazioni sui pagamenti e disponibilità degli importi

Gli avvisi relativi ai pagamenti delle provvidenze economiche sono pubblicati sul sito istituzionale www.ersucagliari.it e sul Portale dello Studente.

²⁵Ad esempio:

- gli esami convalidati dalla precedente carriera relativi al primo anno dell'attuale carriera non saranno presi in considerazione per la partecipazione al concorso per il secondo anno di carriera;
- gli esami convalidati dalla precedente carriera relativi al primo e secondo anno dell'attuale carriera non saranno presi in considerazione per la partecipazione al concorso rispettivamente per il secondo e per il terzo anno, e così via.

Le studentesse e gli studenti beneficiari sono tenuti a consultare periodicamente il sito dell'ERSU per informarsi sulle date di erogazione degli importi in loro favore.

Si precisa che il termine indicato per l'autorizzazione dei pagamenti è inteso come data di adozione dell'atto con il quale l'ERSU dispone il pagamento. L'effettiva disponibilità della somma sul conto dello studente avverrà nei giorni successivi, con tempistiche variabili in funzione dei tempi di accredito degli Istituti di Credito.

CAPO III - BORSE DI STUDIO

Art. 19 - Stanziamenti e ripartizione Borse di Studio

Le borse di studio sono finanziate dalle seguenti fonti di finanziamento:

- gettito della tassa regionale per il diritto allo studio;
- contributo assegnato dalla Regione Sardegna sulla posizione finanziaria SC08 6644 del CdR 00.11.02.02;
- risorse comunitarie del PR Sardegna FSE+ 2021-2027;
- assegnazioni statali relative alle eventuali risorse eccedenti del FIS anni precedenti e al Fondo Integrativo Statale 2026;
- risorse derivanti da avanzo di amministrazione vincolato e altre risorse dell'Ente;

La somma iniziale stanziata per l'anno accademico 2026/27 è di euro 43.093.569,72, fatta salva la verifica sull'effettiva disponibilità degli importi.

Sarà disposto un incremento dello stanziamento a seguito della ripartizione del Fondo Integrativo Statale per l'anno 2026 e, della eventuale assegnazione di risorse aggiuntive qualora nel corso dell'anno si rendessero disponibili eventuali ulteriori somme a valere su altre fonti di finanziamento.

Per quanto concerne l'ordine di priorità nell'utilizzo delle fonti di finanziamento per la concessione delle borse di studio, sarà data attuazione alle indicazioni della deliberazione della G.R. n.32/31 del 24 giugno 2026.

Saranno utilizzate prioritariamente le risorse derivanti dal gettito della tassa regionale per il diritto allo studio, le risorse regionali sulla Posizione Finanziaria SC08.6644 del CdR 00.11.02.02, e successivamente le risorse comunitarie del PR Sardegna FSE+ 2021-2027, e, in ordine ancora successivo, le assegnazioni statali relative alle eventuali risorse eccedenti del FIS anni precedenti e al Fondo Integrativo Statale 2026, e, infine, le risorse derivanti da avanzo di amministrazione vincolato e altre risorse dell'Ente.

Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 15.01.1991, n. 7, il 2% dello stanziamento è riservato alle studentesse e agli studenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, lett. a) e b) della medesima legge²⁶, che abbiano i requisiti di cui al presente bando.

²⁶Sono destinatari degli interventi previsti dalla presente legge:

Ale studentesse e gli studenti con disabilità è riservata una quota di stanziamento, pari a euro 1.437.597,20, fatti salvi eventuali incrementi, ripartita secondo le modalità indicate al successivo comma del presente articolo.

Alle studentesse e agli studenti del primo anno è riservata una quota pari ad 1/3 dello stanziamento, alle studentesse e agli studenti iscritti agli anni successivi è riservata una quota pari a 2/3 dello stanziamento. Eventuali importi non attribuiti per mancanza di aventi diritto in una delle due categorie, saranno distribuiti fra gli aventi diritto dell'altra categoria.

Per le studentesse e gli studenti iscritti al primo anno la ripartizione delle borse sarà effettuata in proporzione al numero degli idonei presenti nelle graduatorie di cui all'art. 9 punto 9.1 del presente bando.

La ripartizione dello stanziamento fra le studentesse e gli studenti iscritti ad anni successivi al primo sarà effettuata in proporzione al numero degli aventi diritto, risultanti dalle graduatorie definitive, distinte per anno e corso di studi, garantendo l'attribuzione di almeno una borsa di studio per ciascun anno e corso di studi.

Il conferimento delle borse di studio sarà effettuato sulla base della suddetta ripartizione. Le eventuali somme residue saranno assegnate prioritariamente allo stesso corso di studi, successivamente ai corsi della stessa facoltà, quindi alle graduatorie all'interno delle quali è presente il resto di importo più elevato ad esclusione degli iscritti al primo anno, fino ad esaurimento dei fondi.

Alle studentesse e agli studenti che risulteranno iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria o ai corsi affini, attivati dall'Università degli studi di Cagliari, dopo la conclusione del cd "Semestre filtro" è riservata una quota di stanziamento, pari a euro 1.103.222.15, fatti salvi eventuali incrementi al fine del soddisfacimento degli aventi diritto in posizione utile per l'attribuzione del beneficio, da assegnare secondo le modalità indicate dal presente articolo per le studentesse e gli studenti iscritti al primo anno. Qualora nella graduatoria generale siano presenti idonei non beneficiari di borsa di studio per insufficienza di risorse, la suddetta quota di stanziamento non potrà finanziare la borsa di studio dei candidati della **"Graduatoria benefici secondo semestre"** con un indicatore ISEE uguale o superiore rispetto all'ISEE delle studentesse e degli studenti della graduatoria generale idonei ma non vincitori di borsa di studio, e si procederà all'assegnazione prioritariamente alle suddette studentesse e ai suddetti studenti mediante scorrimento della graduatoria generale.

Qualora l'importo stanziato non consenta l'assegnazione della borsa di studio a tutti gli aventi diritto, verrà disposto lo scorrimento della graduatoria, con l'utilizzo delle ulteriori altre risorse che si rendessero eventualmente disponibili.

Art. 20 - Importi borse di studio

L'importo spettante è determinato in base allo status di studente "fuori sede", "pendolare" e "in sede", secondo i criteri previsti dal successivo art.21 e in relazione al reddito.

-
- a) coloro che siano nati in Sardegna, che abbiano stabile dimora fuori del territorio regionale e che conservino la nazionalità italiana, nonché i coniugi ed i discendenti, anche se non nati in Sardegna, purché abbiano almeno un genitore sardo;
 - b) i figli di cittadini di origine sarda che conservino la nazionalità italiana;
 - c) [omissis].

Gli importi massimi della borsa di studio, erogata in denaro e servizi, sono stabiliti nel modo seguente, in attuazione dell'art.3 del D.M. n. 1320/2021, del Decreto Direttoriale del MUR n. 181 del 28/02/2025, e della deliberazione della Giunta regionale n. 32/31 del 24 giugno 2026:

- 1) **euro 2.890,16** per le studentesse e gli studenti in sede;
- 2) **euro 4.190,71** per le studentesse e gli studenti pendolari;
- 3) **euro 7.171,11** per le studentesse e gli studenti fuori sede e per le studentesse e gli studenti indipendenti che utilizzano un alloggio a titolo oneroso documentabile.

L'importo massimo della borsa in denaro viene corrisposto alle studentesse e agli studenti il cui Indicatore della situazione economica equivalente universitaria (ISEE) sia inferiore o uguale a euro 18.893,25 (pari ai due terzi del limite indicato nell'articolo 2 del bando di concorso). Per ISEE superiore, la borsa in denaro viene proporzionalmente ridotta sino alla metà dell'importo.

Alle studentesse e agli studenti iscritti al primo anno fuori corso dei corsi indicati ai nn. 1, 2 e 3 dell'art.6 del presente bando, alle studentesse e gli studenti con disabilità e alle studentesse e agli studenti di cui all'art. 6 del presente bando, iscritti al secondo anno fuori corso dei suddetti corsi è assegnato un solo semestre di borsa. Il valore della borsa di studio per i suddetti studentesse e studenti è pari alla metà degli importi sopra indicati.

Ai suddetti importi si applicano i seguenti incrementi:

- 1) del 15% per le studentesse e gli studenti economicamente più svantaggiati, ossia con indicatore ISEE inferiore o uguale a euro 14.169,94 (pari alla metà del limite massimo di riferimento);
- 2) del 40% per le studentesse e gli studenti con percentuale di disabilità riconosciuta superiore all'80%;
- 3) del 20% per le studentesse e gli studenti con percentuale di disabilità riconosciuta dal 66% all'80%, o con riconoscimento di disabilità ai sensi dell'art.3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- 4) del 20% per le studentesse che frequentino uno dei corsi S.T.E.M. (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica);
- 5) del 20% per le studentesse e gli studenti iscritti contemporaneamente a due corsi di studio presso Università e/o Istituti AFAM. Tale incremento è attribuito solo nel caso in cui le studentesse e gli studenti siano in possesso e mantengano i requisiti di merito previsti per l'accesso ai benefici per entrambi i corsi e per l'intera durata degli stessi. L'incremento non è dovuto nel caso in cui lo studente perda i requisiti del presente bando con riferimento al corso di studio al quale è correlato il predetto incremento.

L'incremento previsto al punto 4) per le studentesse che frequentino uno dei corsi S.T.E.M, e al punto 5) per le studentesse e gli studenti iscritti contemporaneamente a due corsi di studio presso Università e/o Istituti AFAM, **non è cumulabile** con l'incremento previsto per le studentesse e gli studenti economicamente più svantaggiati, ossia con un indicatore ISEE inferiore o uguale alla metà del limite massimo di riferimento. Pertanto, qualora siano soddisfatte entrambe le condizioni, viene assegnato il solo incremento del 20%.

La borsa di studio è corrisposta in denaro e in servizi, da fruire entro l'anno accademico.

L'importo annuo è erogato in due rate. Nei casi previsti dal precedente comma 4, alle studentesse e agli studenti beneficiari per l'ulteriore semestre, è erogata una sola rata semestrale.

Si riporta di seguito la tabella²⁷ con gli importi della borsa di studio spettante a seconda della fascia ISEE di riferimento, con l'indicazione dell'importo corrisposto in denaro, e del valore erogato in servizi:

<i>Livello ISEE</i>	<i>Studente fuori sede</i> - valore servizio abitativo € 2.223,51 (pari a 11 mesi di effettiva erogazione) - valore pasti € 731,02 (pari a 275 pasti)	<i>Studente pendolare</i> - valore pasti € 366,84 (pari a 138 pasti)	<i>Studente in sede</i>
Inferiore o uguale a € 14.169,94 (50% limite max di riferimento) l'importo in denaro è incrementato del 15%	€ 5.292,25 + posto alloggio + 275 pasti oppure € 7.515,76 + 275 pasti	€ 4.452,48 + 138 pasti	€ 3.323,68
Superiore a € 14.169,94 e fino a € 18.893,25 (superiore al 50% e fino ai 2/3 del limite massimo di riferimento)	€ 4.216,58 + posto alloggio + 275 pasti oppure € 6.440,09 + 275 pasti	€ 3.823,87 + 138 pasti	€ 2.890,16
Superiore a € 18.893,25 e fino a € 28.339,88 (superiore ai 2/3 e fino al limite massimo di riferimento)	gradualmente ridotta sino alla metà, con valore minimo di € 2.108,29 + posto alloggio + 275 pasti oppure di € 3.220,05 + 275 pasti	gradualmente ridotta sino alla metà, con valore minimo di € 1.911,94 + 138 pasti	gradualmente ridotta sino alla metà, con valore minimo di € 1.445,08

Il valore della borsa di studio da erogare in servizi è determinato in attuazione delle linee di indirizzo contenute nella Delibera della Giunta Regionale n. 32/31 del 24 giugno 2026:

- per gli studenti beneficiari di borsa di studio e di posto alloggio, il valore della borsa di studio erogato come servizio alloggio è determinato in euro **2.223,51**, in relazione a n. 11 mesi di effettiva erogazione del servizio abitativo;
- per le studentesse e gli studenti beneficiari di borsa di studio con lo status di fuori sede, il valore della borsa di studio erogato come servizio ristorazione, è determinato in euro **731, 02** in relazione a n. 275 pasti da fruire nelle giornate di effettiva erogazione del servizio di ristorazione;
- per le studentesse e gli studenti beneficiari di borsa di studio con lo status di pendolare, il valore della borsa di studio erogato come servizio ristorazione, è determinato in euro **366,84** in relazione a n. 138 pasti da fruire nelle giornate di effettiva erogazione del servizio di ristorazione;
- le studentesse e gli studenti beneficiari di borsa di studio con lo status di studente in sede fruiscono di un pasto giornaliero gratuito.

Per le studentesse e gli studenti che risulteranno beneficiari di borsa di studio nella “**Graduatoria benefici secondo semestre**”, beneficiari di posto alloggio presso le strutture dell'ERSU di Cagliari, che abbiano fruito a pagamento del servizio durante il “semestre filtro”, il valore della borsa di studio erogato in servizio alloggio

²⁷ Circolare del Ministero dell'Università e Ricerca dell'11 maggio 2022, adottata ai sensi dell'art. 6 comma 1 del D.M. n. 1320/2021, e D.M.317/2024.

eventualmente detratto dalla borsa di studio sarà rideterminato tenuto conto delle rette versate all'Ente fino all'attribuzione della borsa di studio.

Per le studentesse e gli studenti che risulteranno beneficiari di borsa di studio nella “**Graduatoria benefici secondo semestre**”, con lo status di fuori sede e pendolare, il valore della borsa di studio erogato come servizio ristorazione, è determinato con riferimento al secondo semestre:

- per le studentesse e gli studenti fuori sede, il valore è determinato in euro 366,84 in relazione a n. 138 pasti da fruire per due pasti al giorno nelle giornate di effettiva erogazione del servizio di ristorazione nel secondo semestre;
- per le studentesse e gli studenti con lo status di pendolare, il valore è determinato in euro 183,42, in relazione a n. 69 pasti da fruire per un pasto al giorno nelle giornate di effettiva erogazione del servizio di ristorazione nel secondo semestre.

Nelle sedi decentrate, nel caso non venga attivato il servizio di ristorazione, verrà riconosciuto alle studentesse e agli studenti fuori sede e alle studentesse e agli studenti pendolari, beneficiari di borsa di studio, l'equivalente in denaro della trattenuta mensa.

La quota della Borsa di studio erogata in servizi (mensa e alloggio) non è monetizzabile e, in caso di mancata fruizione, non darà diritto ad alcun rimborso.

L'importo in denaro è erogato con le modalità indicate nell'art. 18.2. Alle studentesse e agli studenti beneficiari di borsa di studio per un ulteriore semestre, ai sensi del precedente comma, è erogata una unica rata semestrale. L'importo della detrazione dalla borsa di studio per il servizio alloggio ed il servizio ristorazione, è determinato con riferimento al primo semestre.

Per le studentesse e gli studenti beneficiari di posto alloggio in graduatoria, l'importo in denaro della borsa, decurtato del valore del servizio alloggio, resterà comunque invariato in caso di decadenza o non fruizione dell'alloggio, e di rinuncia al posto alloggio, se presentata dopo il termine previsto per la presentazione delle istanze di riesame delle graduatorie provvisorie (**23 settembre 2026, ore 13:00**).

Le studentesse e gli studenti beneficiari di borsa di studio che diventano titolari di posto alloggio nel corso dell'anno conserveranno la borsa assegnata ma saranno tenuti al pagamento della retta per il periodo di fruizione del servizio, in ragione di **euro 203,00** mensili, indipendentemente dalla fascia di appartenenza e dalla tipologia della camera.

ATTENZIONE

La borsa di studio è esente dall'imposta sui redditi ma deve essere dichiarata ai fini del calcolo dell'ISEE con le modalità indicate dal DPCM n.159/2013.²⁸

L'omessa dichiarazione dell'importo percepito a titolo di borsa di studio nell'anno 2024 nella Dichiarazione sostitutiva unica presentata ai fini del rilascio dell'attestazione ISEE influisce sulla corretta determinazione del valore ISEE, e può dar luogo all'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 31 penultimo comma del presente bando.

²⁸ Legge 13 agosto 1984 n. 476 e Circolare n. 109/E del 6/04/1995 del Ministero delle Finanze.

Art. 21 - Status di sede, pendolare e fuori sede

Ai fini del riconoscimento dello status di sede, pendolare e fuori sede, vengono stabiliti i seguenti criteri:

- a) le studentesse e gli studenti che frequentano la sede di **Cagliari** sono considerati **“in sede”** se residenti nei comuni di Cagliari, Assemini, Decimomannu, Elmas, Monserrato, Quartucciu, Quartu S. Elena, Selargius. Sono considerati **“pendolari”** se residenti nei comuni di Capoterra, Dolianova, Maracalagonis, Monastir, San Sperate, Sarroch, Sordiana, Sestu, Settimo S. Pietro, Sinnai, Soleminis, Ussana, Uta, Villa S. Pietro.
- b) Le studentesse e gli studenti che frequentano la sede staccata di **Nuoro** sono considerati **“in sede”** se residenti nei comuni di Nuoro e Oliena. Sono considerati **“pendolari”** se residenti nei comuni di Dorgali, Fonni, Galtelli, Mamoiada, Oniferi, Orani, Orgosolo, Orotelli, Orune, Ottana e Sarule.
- c) Le studentesse e gli studenti che frequentano la sede staccata di **Oristano** sono considerati **“in sede”** se residenti nei comuni di Oristano, Arborea, Baratili San Pietro, Cabras, Milis, Nurachi, Ollastra, Riola Sardo, S.Vero Milis, Santa Giusta, Simaxis, Terralba e Zeddiani. Sono considerati **“pendolari”** se residenti nei comuni di Allai, Bauladu, Bonarcado, Fordongianus, Guspini, Marrubiu, Narbolia, Palmas Arborea, Seneghe, S. Nicolò d'Arcidano, Santu Lussurgiu, Siamaggiore, Siamanna, Siapiccia, Solarussa, Tramatzu, Uras, Usellus, Villanova Truschedu, Villaurbana e Zerfaliu;
- d) Le studentesse e gli studenti che frequentano il Corso di laurea magistrale in Ingegneria Biomedica dell'Università degli studi di Cagliari, interateneo con l'Università di Pavia e la Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia, sono considerati **“in sede”**, **“pendolari”** o **“fuori sede”**, in base al comune di residenza in relazione alla sede presso la quale frequentano le attività formative nell'anno accademico di riferimento. Per le studentesse e gli studenti che frequentano la sede di **Pavia** negli anni di carriera successivi al primo, l'individuazione dei comuni di residenza considerati in sede, pendolari e fuori sede, è effettuata mediante rinvio al bando di concorso dell'Ente per il Diritto allo Studio Universitario di Pavia (EDISU Pavia) <https://www.edisu.pv.it/>.

Per le studentesse e gli studenti **“in sede”** rispetto alla sede didattica di **Pavia** si richiama la tabella pubblicata nel seguente link:

[Tabella dei comuni considerati in sede rispetto alla sede di Pavia](#)

Per le studentesse e gli studenti **“pendolari”** rispetto alla sede didattica di **Pavia** si richiama la tabella pubblicata nel seguente link:

[Tabella contenente comuni considerati pendolari rispetto alla sede di Pavia](#)

- e) Le studentesse e gli studenti che frequentano la sede staccata di **Olbia** sono considerati **“in sede”** se residenti nei comuni di Olbia e Loiri Porto San Paolo. Sono considerati **“pendolari”** se residenti nei comuni di: Arzachena, Golfo Aranci, Monti, Padru, Palau, San Teodoro, Sant'Antonio di Gallura e Telti.

Vengono inoltre considerati **“in sede”** le studentesse e gli studenti che alloggiano in un immobile ad uso abitativo di proprietà del proprio nucleo familiare, ubicato in uno dei comuni considerati **“in sede”**.

E' attribuito lo status **“in sede”** alle studentesse e agli studenti sottoposti a misure restrittive della libertà personale.

21.1 -Studentesse e studenti fuori sede

Viene riconosciuto lo status di fuori sede alle studentesse e agli studenti residenti in comuni diversi da quelli su indicati, a condizione che alloggino a titolo oneroso nei pressi della sede universitaria utilizzando le strutture dell'Ente, alloggi di privati o di altri Enti per un periodo non inferiore a 10 mesi, o per un periodo non inferiore a 5 mesi se beneficiari di borsa semestrale in qualità di iscritti al primo anno fuori corso.

Qualora la persona residente in comuni considerati fuori sede rispetto alla sede del corso prenda alloggio nei pressi di tale sede a titolo non oneroso è considerata pendolare. Alla studentessa e allo studente che beneficia di un contributo (da parte di INPS o altri enti, pubblici o privati) a copertura, anche parziale, delle spese sostenute per l'alloggio, viene attribuito lo status di pendolare.

Al fine dell'attribuzione dello status di fuori sede, all'atto della compilazione della domanda on line, le studentesse e gli studenti dovranno dichiarare l'intenzione di alloggiare a titolo oneroso nei pressi della sede universitaria e di non essere beneficiari di contributi o di ospitalità residenziale da parte di INPS o di altri enti, pubblici o privati:

- utilizzando i posti alloggio delle residenze universitarie dell'Ente, se presentano domanda di posto alloggio;
- stipulando un regolare contratto d'affitto presso privati di durata minima di dieci mesi (5 mesi nei casi previsti dal primo capoverso del presente punto), compresi nel periodo fra il 1° settembre 2026 e il 30 settembre 2027 (o nel diverso periodo legato al calendario dell'anno accademico dell'Istituto frequentato).

La procedura on-line di richiesta di benefici prevede un sistema automatico per la determinazione dello status in funzione della sede del corso di studi frequentato e del comune di residenza dello studente, e in base alla dichiarazione dello studente relativa all'intenzione di voler alloggiare a titolo oneroso nei pressi della sede universitaria.

Alle studentesse e agli studenti che, all'atto di compilazione della domanda, non esprimono l'intenzione di alloggiare a titolo oneroso nei pressi della sede universitaria, è assegnato lo status di pendolare, che comporta l'attribuzione dell'importo della borsa spettante per tale status, e l'esclusione dalla graduatoria di assegnazione dei posti alloggio.

Lo studente deve comunicare tempestivamente l'assegnazione di altri contributi o di ospitalità residenziale da parte di INPS o di altri enti, pubblici o privati, mediante l'invio di un ticket dalla sua area riservata del Portale dello studente.

Le studentesse e gli studenti che risultano in graduatoria in qualità di iscritte e iscritti ad un corso di laurea con sede diversa da quella effettivamente frequentata, possono presentare apposita comunicazione attraverso l'invio di un ticket sul Portale dello Studente, indicando la sede del corso di laurea al quale sono iscritti, entro il 10 novembre 2026, ai fini della corretta attribuzione dello status.

21.2 – Conferma dello status di fuori sede

Le studentesse e gli studenti beneficiari di borsa di studio, o idonei in attesa di scorrimento della graduatoria di assegnazione della borsa di studio (o idonei “Sospesi” in quanti iscritti al cd. “semestre filtro”, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 21.3 comma 2), con lo status di fuori sede, non beneficiari di posto alloggio dovranno **confermare tale status** compilando l'apposita autocertificazione con i dati relativi al contratto d'affitto a titolo oneroso stipulato. **La procedura on line per la conferma dello status di fuori sede sarà attiva sul Portale dello studente dal 10 novembre 2026 al 31 marzo 2027.**

Attenzione

- Alle studentesse e agli studenti che effettueranno tale conferma **entro il 21 novembre 2026**, sarà erogata la rata della borsa di studio prevista entro dicembre 2026 con l'importo spettante in base a tale status;
- Alle studentesse e agli studenti che effettueranno tale conferma **dopo il 21 novembre 2026, ed entro il termine ultimo del 31 marzo 2027**, sarà erogata la prima rata della borsa di studio con l'importo spettante in base allo status di **pendolare**. L'importo in denaro spettante in base allo status di fuori sede sarà erogato a conguaglio con il pagamento del saldo.

La mancata presentazione dell'autocertificazione dello status di fuori sede entro il **31 marzo 2027**, comporta l'attribuzione d'ufficio dello status di pendolare, la rideterminazione del valore in denaro della borsa di studio e del numero di pasti gratuiti. L'importo in denaro del saldo, se spettante, sarà calcolato a conguaglio in base a tale status.

Le studentesse e gli studenti stranieri, la cui famiglia non risiede in Italia, sono comunque considerati fuori sede indipendentemente dalla residenza in Italia.

21.3 Casi particolari

Sono previste regole particolari ai fini dell'attribuzione e della conferma dello status nei seguenti casi:

- Iscritte e iscritti al secondo anno del corso di laurea magistrale interateneo in Ingegneria Biomedica che frequentano la sede di **Pavia** durante il primo semestre dell'anno accademico 2026/27. Per l'attribuzione dello status di fuori sede si terrà conto della sede di effettiva frequenza (sede didattica);
- Studentesse e studenti che sono stati iscritti al “**semestre filtro**” e risultano immatricolati al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria o al secondo semestre del corso affine di cui all'art. 8 del D.M. 418/2025 presso l'Università di Cagliari. Per l'attribuzione dello status di fuori sede si farà riferimento alla sede del corso di laurea al quale le studentesse e gli studenti si sono immatricolati al termine del “semestre filtro”;

Le studentesse e gli studenti che si trovino in uno dei suddetti casi particolari, ai fini della conferma dello status di borsista fuori sede attribuito per il corrente anno accademico, potranno autocertificare di aver preso alloggio a titolo oneroso nei pressi della sede del corso di laurea frequentato, purché per un periodo non inferiore a tre mesi, considerato anche il periodo eventualmente fruito nel primo semestre.

Nei casi previsti dal presente punto 21.3 l'importo della borsa di studio coincide con quello annuale, parametrato rispetto ai mesi di effettivo godimento di un alloggio a titolo oneroso, in relazione al numero di mesi coperto dal contratto di affitto a titolo oneroso, considerato anche il periodo eventualmente fruito durante il primo semestre. La maggiorazione della borsa di studio relativa allo status di fuori sede sarà calcolata secondo la seguente formula: $[(\text{importo borsa standard fuori sede} - \text{importo borsa standard pendolare}) / 11] * \text{numero mesi affitto a titolo oneroso}$.

La procedura on line per la conferma dello status di fuori sede per le studentesse e studenti delle graduatorie "Benefici secondo semestre" sarà attiva sul Portale dello studente dal 4 maggio 2027 al 24 maggio 2027.

La prima rata della borsa di studio sarà erogata con l'importo spettante in base allo status di pendolare.

A seguito della conferma dello status di fuori sede, l'importo in denaro spettante in base a tale status, calcolato con le modalità previste dal presente articolo, sarà erogato a conguaglio con il pagamento del saldo.

La mancata presentazione dell'autocertificazione dello status di fuori sede entro il **24 maggio 2027**, comporta l'attribuzione d'ufficio dello status di pendolare, la rideterminazione del valore in denaro della borsa di studio e del numero dei pasti gratuiti spettanti. L'importo in denaro del saldo, se spettante, sarà calcolato a conguaglio in base a tale status.

Qualora dovessero intervenire variazioni alla normativa vigente in materia di assegnazione e conferma dello status di fuori sede, si provvederà ad adottare gli atti necessari all'adeguamento del presente bando alle nuove norme, e a darne informazione mediante pubblicazione di appositi avvisi sul sito ufficiale dell'Ente.

Art. 22- Premio di laurea

La studentessa e lo studente titolare di borsa di studio per l'anno accademico 2025/26 all'ultimo anno di regolare corso di studi, che consegua la laurea o la laurea magistrale entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, beneficia di un'integrazione della borsa pari alla metà dell'importo in denaro ricevuto nell'ultimo anno di corso. Tale disposizione si applica anche alle studentesse e agli studenti iscritti prima della riforma universitaria.

Qualora le risorse disponibili risultino non sufficienti a consentire l'erogazione dell'integrazione a tutti i richiedenti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, non sarà riconosciuta l'integrazione alle studentesse e agli studenti che ne hanno già beneficiato per un ciclo di studi.

Ai fini del presente articolo la durata normale del corso di studio è aumentata di un semestre per le studentesse e gli studenti che accedono contemporaneamente ai percorsi formativi di cui all'art. 3 D.M. n. 616 del 2017²⁹.

Per fruire dell'integrazione, le studentesse e gli studenti che conseguono la laurea nell'anno accademico 2025/26 dovranno seguire le indicazioni che saranno fornite con apposito avviso che sarà pubblicato sul sito dell'Ente entro marzo 2027.

²⁹ Percorsi formativi per l'acquisizione di 24 crediti formativi per la partecipazione ai concorsi per l'insegnamento nella scuola secondaria.

Le studentesse e gli studenti che conseguono il titolo in regolare corso di studi entro le sessioni dell'anno accademico 2025/26, se beneficiari di borsa di studio per l'ulteriore semestre del suddetto corso di studi nell'anno accademico 2026/27, non percepiranno il premio di laurea.

La studentessa e lo studente beneficiari di borsa di studio annuale per l'anno accademico 2026/2027 che dovessero laurearsi prima del termine dell'anno accademico, se regolarmente iscritte e iscritti all'ultimo anno per il suddetto anno accademico 2026/27 (si intende il terzo anno per i corsi di laurea triennale, il secondo anno per i corsi di laurea magistrale ecc.), percepiranno l'intera borsa di studio e potranno beneficiare del premio di laurea secondo le disposizioni del presente articolo.

Qualora invece lo studente beneficiario di borsa di studio annuale per l'anno accademico 2026/2027 consegua la laurea in anticipo rispetto alla durata legale del corso, ma entro la sessione straordinaria dell'anno accademico 2025/26, manterrà la prima rata semestrale ma non sarà erogata la seconda rata.

Art. 23 - Borse di studio e posti alloggio – primo anno lauree magistrali o primo anno fuori corso laurea triennale

Le studentesse e gli studenti beneficiari di borsa di studio e/o di posto alloggio che conseguono la laurea nella sessione autunnale o straordinaria dell'anno accademico 2026/27, ai quali l'Università degli Studi di Cagliari e gli altri Istituti di cui all'art. 1 comma 1 consente l'iscrizione, per l'anno accademico 2026/27, al primo anno dei corsi di laurea magistrale, possono convertire la domanda, presentata in qualità di iscritti al primo anno fuori corso di un corso di laurea triennale, in richiesta di partecipazione al concorso per il primo anno del corso di laurea magistrale.

Il numero dei posti alloggio messi a concorso è equivalente al numero dei posti che si renderanno disponibili a seguito di decadenza dal beneficio delle studentesse e degli studenti già titolari di alloggio, che conseguono la laurea entro il 28 febbraio 2027.

Per l'inserimento in graduatoria e per l'attribuzione dei benefici si farà comunque riferimento alle graduatorie definitive borse di studio e servizi abitativi primo anno – corsi di laurea di secondo livello.

Le studentesse e gli studenti beneficiari di borsa di studio e/o di posto alloggio in qualità di iscritti in ipotesi al primo anno del corso di laurea magistrale, che non conseguono la laurea entro il 28 febbraio 2027, possono convertire la domanda presentata a tale titolo, in richiesta di partecipazione al concorso per il primo anno fuori corso della laurea, se in possesso dei requisiti di merito previsti dal bando.

Le istanze di conversione della domanda dovranno essere presentate attraverso ticket sul Portale dello Studente entro la data del **15 marzo 2027**.

Art. 24 - Esonero tasse e rimborso tassa regionale per il diritto allo studio

Le studentesse e gli studenti sono tenuti a versare le tasse di iscrizione e la tassa regionale per il diritto allo studio, secondo le modalità e gli importi previsti dai regolamenti per la contribuzione studentesca per l'anno accademico 2026/27.

Le studentesse e gli studenti beneficiari e idonei presenti nelle graduatorie delle borse di studio sono esonerati dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, della tassa di iscrizione e

dei contributi universitari ³⁰. Gli stessi sono comunque tenuti a versare l'imposta di bollo prevista per il perfezionamento dell'iscrizione.

L'ERSU invia i dati delle graduatorie provvisorie e definitive all'Università di Cagliari ed agli Istituti indicati nell'art. 1 per consentire l'applicazione dell'esonero agli aventi diritto.

Sono confermati i casi di esonero dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale. Le segreterie studenti dell'Università di Cagliari e degli altri Istituti di cui all'art. 1 accertano la presenza dei requisiti per l'esonero. Le funzioni relative all'accertamento, alla riscossione e al controllo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, a seguito del passaggio di competenze in capo all'Agenzia Sarda Entrate a decorrere dall'anno accademico 2023/24, sono regolamentate da apposite convenzioni stipulate dall'ERSU di Cagliari con la Regione Sardegna, l'Agenzia Sarda Entrate, l'Università degli Studi di Cagliari e gli altri Istituti.

L'ERSU invia i dati delle graduatorie definitive di assegnazione delle borse di studio all'Agenzia Sarda Entrate per consentire l'applicazione dell'esonero dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio agli aventi diritto.

Le studentesse e gli studenti esonerati dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio per l'anno accademico 2026/27 che abbiano effettuato per errore il versamento della stessa, possono richiederne il rimborso all'Agenzia Sarda Entrate con le modalità previste nell'apposita sezione del portale dell'Agenzia, al seguente link <https://www.agenziasardaentrate.it/servizi-tributi/tassa-regionale-diritto-allo-studio/>.

Per quanto concerne il pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio per l'iscrizione, al termine del "semestre filtro" ai corsi di laurea dell'Università di Cagliari, si rinvia alle specifiche disposizioni normative e regolamentari, e alle disposizioni adottate dalla Regione Sardegna con delibera n. 32/31 del 24 giugno 2026.

CAPO IV - POSTI ALLOGGIO

Art. 25 - Servizi abitativi: ammissione ai posti alloggio

Possono accedere al concorso le studentesse e gli studenti con lo status di fuori sede, che frequentano i corsi presso la sede di Cagliari e che non siano residenti nei comuni di cui all'art. 21 lettera a), fatto salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 26.

Si richiamano i criteri stabiliti dall'art. 21 ai fini del riconoscimento dello status di fuori sede.

Art. 26 - Ubicazione e ripartizione dei posti alloggio

I posti a concorso presso le strutture di proprietà dell'ERSU di Cagliari, in camera singola e doppia, sono ubicati a Cagliari.

A seguito della stipula di una convenzione, sono disponibili n. 6 posti in camera singola (di cui n. 1 posto riservato a studenti e studentesse con disabilità) presso il **College Universitario Sant'Efisio**. Poiché tale

³⁰ Art. 9 comma 2 D. Lgs. n.68/2012.

struttura è un college di merito, per l'assegnazione dei suddetti posti alloggio le studentesse e gli studenti dovranno sottoscrivere il Patto educativo del College (<https://collegesantefisio.it/patto-educativo/>).

Presso la sede di Olbia è stata individuata una struttura, presso la quale saranno messi a disposizione n. 20 posti letto in camera doppia (di cui n.1 posto riservato a studenti e studentesse con disabilità). La struttura è dotata di tutti i servizi al pari delle altre residenze dell'ERSU.

Nelle residenze universitarie di via Biasi, di via Businco, di via Montesanto e di via Trentino sono in corso lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale.

Pertanto:

- la residenza universitaria di **via Trentino** non sarà disponibile per l'A.A. 2026/27;
- relativamente alla residenza universitaria di **via Businco**, in funzione dell'andamento dei lavori in corso, e ai tempi di conclusione degli stessi, potrebbero rendersi disponibili nel corso dell'anno accademico per gli scorrimenti della graduatoria degli aventi diritto, ulteriori n. 26 posti complessivi, di cui n. 24 posti letto in camera doppia e n. 2 posti letto in camera singola, in aggiunta ai posti alloggio indicati nella tabella sotto riportata;
- relativamente alla residenza universitaria di **via Montesanto**, in funzione dell'andamento dei lavori in corso, e ai tempi di conclusione degli stessi, potrebbero rendersi disponibili nel corso dell'anno accademico per gli scorrimenti della graduatoria degli aventi diritto, ulteriori n. 106 posti complessivi, di cui n. 82 posti letto in doppia (di cui n. 6 posti riservati per studentesse e studenti con disabilità) e n. 24 posti letto in singola (di cui n. 1 posto riservato a studentesse e studenti con disabilità, in aggiunta ai posti alloggio indicati nella tabella sotto riportata;

Nelle Residenze di Viale La Plaia, di via Sassari, di via Businco, di via Biasi, di via Montesanto, nel College Sant'Efisio, e presso il Residence di Olbia i posti alloggio saranno resi disponibili per la scelta da parte delle studentesse e degli studenti secondo la tabella di seguito riportata:

<i>Struttura</i>	<i>Posti alloggio in singola</i>	<i>Posti alloggio in doppia</i>	<i>Posti alloggio riservati a studentesse e studenti con disabilità</i>	<i>totale</i>
Campus "E. Lussu" Viale La Plaia	96	122(*)	20 (in camera doppia)	238
Appartamenti via Sassari		22		22
Residenza universitaria via Businco	24	48		72
Residenza universitaria via Biasi	18	28		46
Residenza universitaria via Montesanto	26	44	4 (in camera singola)	74
College Sant'Efisio (in convenzione)	5		1 (in camera singola)	6
Residence di Olbia (in convenzione)		19 (**)	1 (in camera doppia)	20
Totale posti	169	283	26	478

(*) di cui n. 20 posti in camere con un posto riservato a studentesse e studenti con disabilità;

(**) di cui n. 1 posto in camera con un posto riservato a studentesse e studenti con disabilità.

Le studentesse e gli studenti con disabilità che non necessitano, per il tipo di disabilità, di una stanza attrezzata o con caratteristiche particolari, all'atto della presentazione della domanda di benefici, potranno rilasciare apposita dichiarazione al fine di essere inseriti nella graduatoria generale di assegnazione dei posti alloggio, con i requisiti di merito previsti per l'inserimento nella suddetta graduatoria.

In presenza di tale dichiarazione, le studentesse e gli studenti in possesso dei requisiti di reddito e, per gli iscritti ad anni successivi al primo, dei requisiti di merito richiesti dall'art. 4, previsti dal presente bando di concorso, partecipano all'assegnazione dei posti alloggio nelle graduatorie delle studentesse e studenti con disabilità di cui all'art. 9 punto 2 del presente bando di concorso e, qualora non siano beneficiari nelle suddette graduatorie, sono inseriti nella graduatoria generale e, se beneficiari, nell'ordine di assegnazione dei posti alloggio.

Le studentesse e gli studenti con disabilità beneficiari di posto alloggio nelle camere doppie riservate potranno scegliere il compagno di camera secondo le modalità indicate nel Regolamento delle Residenze universitarie.

Le studentesse e gli studenti che non siano in condizione di disabilità possono manifestare la disponibilità all'assegnazione del posto alloggio in una camera doppia assegnata a studentesse e studenti con disabilità.

Tale dichiarazione non costituirà titolo preferenziale per l'attribuzione del posto alloggio, ma solo un'indicazione per l'assegnazione della camera alle beneficiarie e ai beneficiari di posto alloggio in graduatoria, qualora le studentesse e gli studenti con disabilità non abbiano indicato altro compagno di camera.

Qualora fra i beneficiari di posto alloggio non vi siano studentesse e studenti che hanno espresso tale disponibilità, e le beneficiarie e i beneficiari di posto alloggio nelle camere riservate a studentesse e studenti con disabilità non abbiano effettuato la scelta della compagna o del compagno di camera, l'assegnazione del secondo letto nelle suddette camere sarà effettuata d'ufficio.

La disponibilità dei posti alloggio e l'accessibilità agli stessi possono subire variazioni durante l'anno accademico, in applicazione di eventuali norme in materia di sicurezza, che dovessero intervenire nel corso dello stesso.

Qualora sia necessario, in presenza di esigenze documentate ai sensi dell'art. 3 del Regolamento delle Residenze Universitarie, comunicate da studentesse e studenti in posizione utile per l'assegnazione del beneficio, l'Ente si riserva la possibilità di destinare n. 4 camere singole fra quelle indicate nella tabella, per soddisfare tali esigenze.

26.1 – Ripartizione dei posti alloggio

I posti alloggio disponibili (non riservati a studentesse e studenti con disabilità) sono così ripartiti:

- Il 2% è riservato ex art.16 L.R. n.7/1991 alle studentesse e agli studenti nati in Sardegna, che abbiano stabile dimora fuori del territorio regionale e che conservino la nazionalità italiana, coniugi, discendenti, figli di cittadini di origine sarda emigrati che conservino la nazionalità italiana, in possesso dei requisiti di reddito e di merito previsti dagli articoli 2, 3 e 4;

Dei restanti posti alloggio:

- alle studentesse e agli studenti del primo anno è riservata, complessivamente, per le graduatorie dei tre livelli di corso, una quota pari ad 1/4;
- alle studentesse e agli studenti iscritti agli anni successivi è riservata una quota pari a 3/4;

Per le studentesse e gli studenti iscritti al primo anno la ripartizione dei posti alloggio (in camera doppia) sarà effettuata in proporzione al numero degli idonei presenti nelle graduatorie di cui all'art. 9 punto 1) del presente bando.

Le ripartizioni dei posti alloggio, e delle camere singole per le studentesse e gli studenti iscritti ad anni successivi al primo saranno effettuate in proporzione al numero degli aventi diritto, quali risulteranno sulla

base delle graduatorie definitive, distinte per anno e corso di studi, garantendo ove possibile l'attribuzione di almeno un posto alloggio per ciascun anno e corso di studi.

I posti residui, dopo l'assegnazione effettuata con riferimento proporzionale al numero degli aventi diritto di ciascun anno e corso di studi, saranno attribuiti prioritariamente allo stesso corso di studi, successivamente alla stessa facoltà, quindi alle graduatorie che hanno una percentuale maggiore di domande non soddisfatte in relazione ai posti assegnati.

I criteri di assegnazione delle camere sono indicati nell'art. 18 del presente bando di concorso.

Per quanto concerne l'assegnazione dei posti alloggio studentesse e studenti che hanno presentato domanda mediante finestra temporale aggiuntiva dopo il superamento del "semestre filtro", trova applicazione l'art. 27 del presente bando.

26.2 – Rinuncia al posto alloggio successiva al termine per le istanze di riesame

Come già precisato all'art. 20 penultimo comma, per le beneficiarie e i beneficiari di posto alloggio assegnato con le graduatorie definitive, l'importo in denaro della borsa di studio (assegnato nelle graduatorie definitive, o da assegnare con lo scorrimento delle graduatorie degli aventi diritto), decurtato del valore del servizio abitativo, resterà comunque invariato in caso di rinuncia al posto alloggio presentata successivamente al termine per la presentazione delle istanze di riesame, previsto dall'art. 17.2, nei casi di decadenza o non fruizione dell'alloggio.

Art. 27 - Validità graduatorie e riassegnazione dei posti alloggio

Le graduatorie sono valide sino al 31 marzo 2027, fatte salve le specifiche previsioni per la graduatoria. "Benefici secondo semestre", e le disposizioni per ottenere i benefici per il diritto allo studio universitario per l'anno accademico 2026/27, conseguenti alle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia LM-41 e Odontoiatria e Protesi Dentaria LM-46 introdotte con la L. 14 marzo 2025, n. 26.

I posti che si renderanno disponibili a conclusione delle assegnazioni verranno riassegnati in base alle liste parametriche generali di riassegnazione, distinte per persone iscritte al primo anno e persone iscritte ad anni successivi al primo. Dette liste verranno pubblicate sul Portale dello Studente.

Dopo il 31 marzo 2027, o comunque al termine delle assegnazioni dei posti alloggio agli aventi diritto, i posti disponibili potranno essere destinati a studentesse e studenti interessati all'alloggio, anche per brevi periodi, alle condizioni e modalità previste nel "Regolamento delle Residenze universitarie", il quale disciplina altresì le condizioni e le modalità per l'ospitalità occasionale. A tal fine sarà pubblicato apposito avviso sul sito dell'Ente.

Art. 28 - Importi delle rette alloggio

Il costo complessivo dell'alloggio per le studentesse e gli studenti beneficiari di borsa di studio sarà coperto dalla quota della borsa di studio erogata come servizio alloggio indicata all'art. 20, e da una quota integrativa a carico dell'Ente.

Le studentesse e gli studenti titolari di posto alloggio che partecipano durante l'anno accademico a programmi di mobilità internazionale, possono chiedere il rimborso della quota del servizio alloggio detratto

dalla borsa di studio per il periodo di permanenza all'estero alle condizioni previste nel Regolamento delle Residenze universitarie, se rilasciano apposita liberatoria per l'utilizzo del posto letto da parte dell'Ente durante detto periodo. In ogni caso le richieste di rimborso saranno accolte fatta salva la disponibilità delle risorse nel bilancio dell'Ente, in misura proporzionale allo stanziamento previsto a tal fine, e per un massimo di sei mesi.

Gli importi delle rette mensili, per le studentesse e gli studenti **titolari di posto alloggio e non beneficiari di borsa di studio**, e per le studentesse e gli studenti **iscritti al cd. "semestre filtro"**, composto da almeno il 51% di attività didattiche in presenza, dei corsi di laurea della Facoltà di Medicina e Chirurgia di Cagliari sono così determinati:

- a) prima fascia: ISEE sino a due terzi del limite massimo di riferimento previsto dall'articolo 2 del presente bando (euro 18.893,25):

<i>Residenza universitaria</i>	<i>Via Biasi, via Businco, e via Sassari</i>	<i>Campus "E. Lussu - Viale La Plaia", Via Montesanto, College Sant'Eufisio e Residence di Olbia</i>
Importo camera singola	euro 81,00	euro 88,00
Importo camera doppia	euro 64,00	euro 70,00

- b) seconda fascia: ISEE superiore a due terzi e fino al limite massimo di riferimento previsto dall'articolo 2 del presente bando (superiore a euro 18.893,25 e fino a euro 28.339,88):

<i>Residenza universitaria</i>	<i>Via Biasi, via Businco, via Sassari</i>	<i>Campus "E. Lussu - Viale La Plaia", Via Montesanto, College Sant'Eufisio e Residence di Olbia</i>
Importo camera singola	euro 128,00	euro 140,00
Importo camera doppia	euro 95,00	euro 103,00

Per le studentesse e gli studenti che diventano beneficiari di borsa di studio dopo il cd "Semestre filtro", a seguito dell'iscrizione ad uno dei corsi di laurea dell'Università degli studi di Cagliari, l'importo delle rette alloggio versato per la fruizione del servizio alloggio durante il suddetto semestre, sarà decurtato dal valore del servizio alloggio detratto dalla borsa di studio assegnata.

Per le studentesse e gli studenti titolari di borsa di studio concessa da altri enti o istituzioni, di importo pari o superiore a quello in denaro della borsa di studio (al netto del solo servizio mensa) previsto dal presente bando per le studentesse e gli studenti fuori sede nella prima fascia ISEE, l'importo della retta mensile dovuto è pari a **euro 203,00**, indipendentemente dalla tipologia della camera assegnata.

Per la presa di possesso dell'alloggio assegnato è previsto, secondo quanto disciplinato dal Regolamento delle Residenze universitarie, il versamento di una cauzione pari a **euro 165,00**, che dovrà essere versata anche dai titolari di borsa di studio.

CAPO V - PERDITA DELLA TITOLARITÀ DEI BENEFICI

Art. 29- Cause di incompatibilità e di decadenza, rinuncia

Sono esclusi dai benefici le studentesse e gli studenti in possesso di un titolo di studio di pari livello o superiore al corso di studi per il quale concorrono.

Le studentesse e gli studenti che hanno ottenuto la dichiarazione di equipollenza di un titolo di studio conseguito all'estero non possono richiedere i benefici per un titolo di studi di pari livello.

Le studentesse e gli studenti laureandi, ancorché iscritti all'ultimo anno di regolare corso di studi nell'anno accademico 2026/27, non possono ottenere i benefici per l'ulteriore semestre del suddetto corso di studi se conseguono il titolo prima della data di scadenza prevista per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso **(28 agosto 2026)**.

La concessione dei benefici è subordinata alla dichiarazione dell'inesistenza di debiti nei confronti dell'Ente, dell'Amministrazione regionale e delle sue società controllate e partecipate, dichiarati inesigibili negli ultimi cinque anni o, comunque, non totalmente recuperati ³¹.

Il diritto ai benefici attribuiti dall'Ente decade in caso di rinuncia agli studi, e la studentessa o lo studente deve effettuare la restituzione delle somme riscosse e dell'equivalente in denaro dei servizi fruiti per la suddetta carriera.

La studentessa o lo studente che rinunci agli studi dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio Diritto allo Studio.

Il diritto ai benefici attribuiti dall'Ente decade altresì in caso di trasferimento ad altre Università, qualora quest'ultimo sia effettuato nel corso dello stesso anno accademico, per il quale la studentessa o lo studente deve effettuare la restituzione delle somme riscosse e dell'equivalente in denaro dei servizi fruiti.

In caso di rinuncia o decadenza dai benefici, la studentessa o lo studente deve effettuare la restituzione delle somme riscosse e dell'equivalente in denaro dei servizi fruiti per la suddetta carriera con le modalità che saranno indicate in apposita comunicazione dell'Ufficio competente, come previsto dal successivo punto 29.3.

La mancata restituzione della borsa di studio revocata o altre pendenze economiche nei confronti dell'ERSU costituisce causa di non ammissione ai benefici del presente bando.

29.1 Borsa di studio- Incompatibilità e decadenza

La borsa di studio è incompatibile con altre borse di studio e/o con altri benefici economici aventi la stessa finalità di sostegno del diritto allo studio, erogati per l'anno accademico di riferimento da altri enti/soggetti pubblici e privati, fatta eccezione per i contributi per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale e per i compensi per le collaborazioni studentesche attribuiti dall'Università. La studentessa e lo studente possono beneficiare di una sola borsa di studio avente finalità di sostegno del diritto allo studio, erogata per lo stesso anno di carriera e per la stessa tipologia di corso o tipologia equivalente.

³¹Art. 14 L.R. n.5 dell'11/04/2016.

La studentessa o lo studente decadono dal beneficio assegnato qualora non provvedano a comunicare **entro il 31 marzo 2027** l'avvenuto perfezionamento dell'immatricolazione nei casi e con le modalità previsti dall'art. 18.2.1 del presente bando.

29.2 Posto alloggio - Incompatibilità e decadenza

Il diritto all'alloggio decade nei casi previsti dal Regolamento in vigore per le Residenze universitarie.

La studentessa o lo studente che non prende possesso del posto alloggio entro 5 giorni lavorativi dalla data che sarà indicata nell'apposito avviso, pubblicato contestualmente all'ordine di assegnazione, decade dal beneficio.

In caso di decadenza dal diritto all'alloggio, per superamento del numero massimo di giornate di assenza, di mancato pagamento delle rette alloggio dovute, o nelle altre ipotesi previste dal Regolamento delle residenze universitarie, la studentessa o lo studente non potrà partecipare al bando di concorso per l'assegnazione del posto alloggio per l'anno accademico successivo.

Il Regolamento delle Residenze universitarie prevede le ipotesi in cui l'applicazione di sanzioni disciplinari comporta la perdita del diritto ad ottenere il beneficio per la durata del corso degli studi o per periodi inferiori.

Il posto alloggio è incompatibile con lo svolgimento di attività che non consentano di utilizzare il servizio secondo il Regolamento delle Residenze universitarie.

29.3 Rinuncia ai benefici

La studentessa o lo studente dovrà presentare la rinuncia ai benefici concessi dall'Ente mediante l'invio di un ticket dalla sua area riservata del Portale dello studente.

L'Ufficio diritto allo studio provvederà ad indicare alla persona interessata, attraverso comunicazione nella sua area riservata del Portale dello studente, l'importo da restituire all'Ente e le modalità da osservare.

La rinuncia alla borsa di studio è irrevocabile.

Art. 30 - Revoca della borsa di studio

La borsa di studio è revocata alle studentesse e agli studenti iscritte e iscritti al primo anno dei corsi di laurea di primo e secondo livello che, **entro il 30 novembre dell'anno 2027**, non abbiano conseguito almeno 2 annualità o 20 CFU, previsti per il corso di studio al quale gli stessi sono iscritte e iscritti nell'anno di conseguimento della borsa o per quello cui si iscrivono nell'anno successivo, anche se diverso da quello precedente.

Alle studentesse e agli studenti con disabilità, alle studentesse e agli studenti apolidi, alle studentesse e agli studenti rifugiati politici o con protezione sussidiaria, alle studentesse e agli studenti "a rischio" in quanto provenienti da zone di conflitto, alle studentesse e agli studenti con figli minori conviventi con età non superiore ai sei anni, alle studentesse e agli studenti detenuti, alle studentesse e agli studenti che praticano sport agonistico a livello nazionale, iscritte e iscritti al primo anno, non si applicano i criteri di merito relativi al pagamento della seconda rata e alla revoca del beneficio.

In caso di revoca, le somme erogate e l'importo corrispondente al valore dei servizi effettivamente goduti, equivalenti alla borsa in denaro, devono essere restituiti entro il 31/12/2028; su richiesta motivata potrà

essere concessa anche la restituzione rateale, per un massimo di 10 rate mensili, fatto salvo il rispetto del suddetto termine ultimo di restituzione.

30.1 Richiesta di proroga del termine per il conseguimento del merito

In casi eccezionali debitamente documentati, quali ad esempio: grave difficoltà economica della famiglia (es. licenziamento di uno dei componenti il nucleo familiare), modifica della situazione familiare (es. decesso di uno dei genitori), grave difficoltà conseguente a malattia della studentessa o dello studente o di altro componente del nucleo familiare, impossibilità di sostenere appelli, non imputabile alla studentessa o allo studente, e documentata dall'Università, il Direttore del Servizio Amministrativo potrà concedere una proroga fino a tre mesi per il conseguimento dei livelli minimi di merito richiesti per evitare la revoca.

A tal fine la studentessa o lo studente dovrà presentare apposita richiesta **entro il 10 dicembre 2027** mediante l'invio di un ticket dalla sua area riservata del Portale dello studente, al quale dovrà allegare la documentazione relativa all'evento dichiarato.

Art. 31- Trasferimenti di sede universitaria

Le studentesse e gli studenti che effettuano trasferimento da una sede universitaria ad un'altra prima della data del **28 agosto 2026**, dovranno presentare la domanda di borsa di studio e posto alloggio all'Ente per il Diritto allo Studio della sede universitaria presso cui è stato chiesto il trasferimento.

Nel caso di trasferimento dall'Università di Cagliari o da uno degli altri Istituti indicati all'art.1 comma 1 del presente bando ad un'altra Università dopo il **28 agosto 2026** la studentessa o lo studente perderà il diritto ai benefici erogati dall'E.R.S.U. di Cagliari.

Le studentesse e gli studenti che invece provengono da altre Università o altri Istituti trasferiti dopo il **28 agosto 2026** saranno ammessi a concorrere secondo i criteri stabiliti dal presente bando solo se la documentazione, trasmessa dall'Ente di provenienza mediante PEC all'indirizzo ersuca.direzione generale@pcert.postecert.it, perverrà all'E.R.S.U. di Cagliari prima della scadenza dei termini per la presentazione delle istanze di riesame avverso le graduatorie provvisorie relative al beneficio richiesto (**23 settembre 2026, ore 13:00**), e se hanno presentato la domanda di concorso all'Ente di provenienza entro la data di scadenza per la presentazione delle domande prevista dal presente bando (**28 agosto 2026, ore 13:00**).

Per le studentesse e gli studenti che si iscrivono ai corsi di laurea dell'Università di Cagliari dopo la conclusione del semestre filtro presso un altro Ateneo troveranno applicazione le specifiche disposizioni di cui all'art. 10.1 del presente bando.

CAPO VI - TRATTAMENTO DEI DATI E VERIFICA DELLE AUTOCERTIFICAZIONI

Art. 32 - Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali – Informativa ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR)

La richiesta di accesso ai servizi per il diritto allo studio, inoltrata mediante l'autocertificazione, comporta la trasmissione all'Ente di dati della studentessa o dello studente e della sua famiglia. I dati sono

prevalentemente destinati alle elaborazioni delle procedure concorsuali, effettuate per mezzo di sistemi informatici, e sono finalizzati alla formulazione delle graduatorie, al conferimento di borse e posti alloggio.

I dati sono trattati in relazione ad obblighi di legge secondo la disciplina prevista dal D. Lgs. 29 marzo 2012, n.68, dal DPCM del 9 aprile 2001, e dalla L.R. n. 37 del 14 settembre 1987.

Il trattamento di categorie particolari di dati personali è previsto nell'ambito dell'art. 9 lett. b e g) del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR).

I dati saranno trattati per le finalità di monitoraggio e rendicontazione nell'utilizzo delle risorse aggiuntive derivanti dai fondi europei del PR Sardegna FSE+ 2021-2027. Priorità 2 "Istruzione, formazione e competenze" - Obiettivo specifico ESO4.6 f) – Settore di intervento 150 Sostegno all'istruzione terziaria per l'intervento "Borse di studio e azioni di sostegno a favore di studentesse e studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, inclusi le studentesse e gli studenti con disabilità".

I dati sono comunicati, con procedure idonee, ai soggetti per i quali sia previsto obbligo di comunicazione per Legge o per l'espletamento delle finalità istituzionali, quali: personale dipendente dell'ERSU, responsabile del procedimento o coinvolto per ragioni di controllo e/o ricerca statistica, a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge n. 241/1990, e successive modifiche e integrazioni, ad altri soggetti pubblici per finalità di controllo e/o ispettive e nell'espletamento delle attività di rendicontazione delle risorse assegnate.

La Regione Sardegna è titolare del trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 24 del GDPR in riferimento alle attività di monitoraggio, verifica e controllo previste dalla convenzione, dal Manuale delle procedure dell'AdG del POR FSE 2014-2020 ad uso dei Responsabili di Attivazione Versione 1.0 (la cui validità è stata estesa al PR FSE+ 2021-2027, fino a data di approvazione dei nuovi documenti), dal Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) del PR FSE+ 2021-2027 Versione 2.0, nonché dal Documento Metodologico di valutazione dei rischi per le verifiche di gestione, Versione 2.0.(verificare coerenza con disposizioni DGR).

I dati sono inoltre utilizzati per i controlli formali e sostanziali delle autocertificazioni prodotte e a tal fine possono essere comunicati agli Uffici Generali delle Entrate, all'Anagrafe tributaria, alla Polizia tributaria, alle banche pubbliche e private, all'Università di Cagliari o altre Università e Istituti, ai comuni, province, alla Regione Autonoma della Sardegna e alle altre regioni italiane.

In attuazione del D.M. 8 marzo 2013 "*Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli dell'ISEE*", i dati dei beneficiari degli interventi per il diritto allo studio sono trasmessi telematicamente all'INPS per l'inserimento nella Banca dati delle prestazioni sociali agevolate.

In osservanza di quanto previsto in apposite convenzioni stipulate dall'ERSU di Cagliari con la Regione Sardegna, l'Agenzia Sarda Entrate, l'Università degli Studi di Cagliari e gli altri Istituti indicati nell'art. 1 del presente bando i dati degli aventi diritto all'esonero dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario sono trasmessi all'Agenzia Sarda Entrate ai fini del riconoscimento dell'esonero. L'Agenzia Sarda delle Entrate (ASE) è stata istituita con la Legge Regionale 28/10/2016, n. 25 "Istituzione dell'Agenzia sarda delle entrate (ASE)". Il passaggio di competenze in capo all'Agenzia Sarda Entrate in materia di tassa regionale per il diritto allo studio universitario opera a decorrere dall'anno accademico 2023/24.

I dati trattati non saranno soggetti a trasferimenti operanti al di fuori del territorio UE.

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza. I dati personali raccolti sono conservati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della

conservazione, integrità e riservatezza, e responsabilizzazione secondo le modalità previste dall'art. 5 GDPR 679/2016.

I dati conferiti in relazione alle richieste di erogazione degli interventi per il diritto allo studio saranno conservati a tempo indeterminato, per consentire le verifiche relative all'assegnazione dei benefici in eventuali carriere universitarie precedenti.

Relativamente al trattamento dei dati sono garantiti alle interessate e agli interessati i diritti previsti dagli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR).

Il Titolare del trattamento è E.R.S.U. Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Cagliari nella persona del Presidente pro tempore.

Il Delegato al trattamento dei dati è il Direttore del Servizio Amministrativo.

Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (DPO): rpd@pec.regione.sardegna.it; rpd@regione.sardegna.it.

La pubblicazione delle graduatorie avverrà nel rispetto della delibera n.468 adottata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 16 giugno 2021, pubblicata in data 24/06/2021, avente ad oggetto *“Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed entri pubblici e privati (artt. 26 e 27 d. Lgs. n. 33/2013)”*, e del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), e pertanto nelle suddette graduatorie non saranno indicati i nominativi degli interessati, i quali sono individuati attraverso il “Codice Studente”, e non sarà contenuta l'indicazione dell'ISEE e del merito delle studentesse e degli studenti, nonché del motivo dell'eventuale esclusione.

Le graduatorie delle studentesse e degli studenti con disabilità non sono rese pubbliche.

Nell'area riservata del Portale dello studente, a fianco al cognome e nome dell'interessata o dell'interessato, è indicato il Codice studente, utilizzato per individuare le studentesse e gli studenti nelle graduatorie pubblicate sul sito dell'Ente.

Le persone interessate possono prendere visione della loro singola posizione risultante in graduatoria, con i propri dati di merito e di reddito, e del motivo dell'eventuale esclusione, accedendo alla sezione “ESITO GRADUATORIE” nella propria area riservata sul Portale dello Studente.

In ottemperanza alle disposizioni normative in materia di tutela alla riservatezza, le graduatorie complete, con i dati di merito e gli indicatori reddituali saranno rese disponibili solo a seguito di presentazione di formale e motivata richiesta di accesso agli atti, ai sensi dell'art.22 della Legge n.241/1990, previa comunicazione ai controinteressati.

La richiesta di accesso agli atti dovrà essere presentata tramite PEC, raccomandata o consegna a mano all'Ufficio Protocollo dell'Ente, indirizzata alla Direzione Generale e al Servizio Amministrativo-Ufficio Affari Legali e Servizi Generali dell'ERSU di Cagliari.

Art. 33 - Verifica autocertificazioni

L'E.R.S.U. controlla la veridicità delle autocertificazioni inviate, sottoscritte e prodotte dalle studentesse e dagli studenti anche con il metodo della verifica con controlli a campione, che interessano annualmente almeno il trenta per cento degli idonei e beneficiari dei servizi.

Nell'espletamento di tali controlli l'E.R.S.U. può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.

Il diritto ai benefici è revocato qualora, in sede di controllo sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte, la persona interessata studente risultasse non in possesso dei requisiti di merito e di reddito.

É prevista la verifica dei dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai beneficiari, ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D. Lgs. 29 marzo 2012 n.68.

In attuazione del D.L.31 maggio 2021, n. 77, convertito nella L. 29 luglio 2021, n.108, art. 7 "*Controllo, audit, anticorruzione e trasparenza*", e del D.L. 3 marzo 2024, n.19, convertito in L. 29 aprile 2024, n. 56, in qualità di soggetto attuatore degli interventi previsti dal PNRR, ai fini del rafforzamento delle attività di controllo, l'Ente stipulerà specifici protocolli d'intesa con la Guardia di Finanza per definire le modalità di condivisione dei dati e delle informazioni.

L'ERSU procederà, in qualsiasi momento, alla verifica delle autocertificazioni prodotte dalle studentesse e dagli studenti cui sia stato attribuito il beneficio³², secondo quanto previsto dall'art.71 del DPR 445/2000, e invierà ai competenti Uffici Finanziari i dati dei suddetti studentesse e studenti, per consentire agli uffici stessi ulteriori accertamenti sulla effettiva consistenza del reddito familiare.

Qualora la studentessa o lo studente, senza trovarsi nelle condizioni stabilite dalle disposizioni statali e regionali, presenti una dichiarazione non corrispondente al vero, al fine di fruire degli interventi del presente bando, è soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto a quella indebitamente percepita, o al valore dei servizi indebitamente fruiti, e perde il diritto all'accesso ai benefici dell'Ente per la durata del corso di studi, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni di legge³³, nonché delle norme penali per i fatti costituenti reato³⁴.

Per le modalità di calcolo e di applicazione delle sanzioni nei suddetti casi, si rinvia al "Regolamento per l'applicazione delle sanzioni in caso di revoca delle borse di studio e altri benefici e modalità di recupero delle somme erogate", approvato dall'ERSU di Cagliari con deliberazione n. 7 adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 2 marzo 2017.

CAPO VII - COMUNICAZIONI SUL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI SULLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Art. 34 – Comunicazioni sul procedimento e altre comunicazioni

Le comunicazioni relative alla procedura concorsuale riguardanti la singola persona interessata (esiti graduatorie, ecc.) sono rese disponibili nell'area riservata del Portale dello studente. Le comunicazioni

³²Art.71 del DPR 445/2000

³³Art.38, comma 3 del D.L. n.78/2010 convertito in L.122/2010

³⁴Art. 10 D. Lgs. 68/2012

dell'Ente pubblicate all'interno della suddetta area riservata sono considerate notificate a tutti gli effetti di legge; pertanto, la studentessa o lo studente è tenuto a consultare periodicamente la propria area riservata.

L'Ente può inviare all'indirizzo di posta elettronica fornito dalla studentessa e dallo studente altre comunicazioni relative agli adempimenti previsti dal bando, o altre comunicazioni relative alla procedura concorsuale. Il testo delle suddette comunicazioni inviate via mail è consultabile dall'interessato anche nella sezione "Comunicazioni" dell'area riservata del Portale dello studente.

Gli avvisi di carattere generale sono pubblicati nel sito istituzionale dell'Ente.

Le comunicazioni dell'Ente relative a provvedimenti adottati nei confronti della singola studentessa e del singolo studente, inerenti agli accertamenti sul possesso dei requisiti e alla revoca dei benefici, avvengono tramite invio raccomandata a/r oppure tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato dalla persona interessata in sede di compilazione della domanda di benefici (o inserito successivamente nel Portale dello Studente con le modalità indicate dall'art. 18 del presente bando), oppure ancora, a seconda della tipologia dei provvedimenti adottati, inviando plico chiuso raccomandato con avviso di ricevimento ai sensi della legge 20 novembre 1982, n. 890, dell'art.10 della legge del 3 agosto 1999, n. 265, dell'art.18 della L. 689/1981 e dell'art. 149 del c.p.c.

Art. 35 – Informazioni

Per informazioni e chiarimenti sul presente bando di concorso, le persone interessate dovranno rivolgersi all'Ufficio Diritto allo Studio, contattando i numeri **070 66206405 - 66206406**, nei seguenti orari:

dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:30 alle ore 12:30; il martedì anche dalle ore 15:00 alle ore 17:00.

Le persone interessate potranno inoltre, accedendo alla propria Area Riservata del Portale dello Studente:

- 1) presentare all'Ufficio Diritto allo Studio richieste di informazioni attraverso il servizio "ticket" e visualizzare la risposta degli operatori. Si intende con "Ticket" la richiesta di assistenza e/o la comunicazione all'ERSU di informazioni aggiuntive, tracciate dall'apposito sistema informatico.

I dati personali acquisiti in sede di richiesta di informazioni saranno trattati come previsto dall'art. 32 del presente bando;

- 2) richiedere un appuntamento, prenotabile secondo il calendario definito dagli operatori, con possibilità di scelta della modalità di gestione dell'appuntamento fra quelle proposte dall'Ufficio.

Si precisa che nei giorni di **sabato, domenica e festivi** e nel periodo dal **17 al 21 agosto 2026** il servizio è sospeso, e riprenderà regolarmente il giorno **24 agosto 2026**.

Le persone interessate sono pregate di attendere la risposta ai ticket aperti: non è necessario inviare ulteriori solleciti.

CAPO VIII - PUBBLICITÀ, FONTI NORMATIVE E RENDICONTAZIONE

Art. 36 - Pubblicità

Il presente bando è pubblicato sul sito internet dell'ERSU di Cagliari: www.ersucagliari.it.

In attuazione dell'Atto di indirizzo in materia di Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, tutte le forme di comunicazione dovranno garantire l'accessibilità delle persone con disabilità, e si farà ricorso a questionari e sondaggi per verificare che le misure raggiungano anche le persone con disabilità.

Il punto di contatto qualificato per la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché contatto referente per l'attuazione e applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRDP) è il Dott. Michele Sau - Direzione Generale - Assessorato del Lavoro e della formazione professionale – mail puntodicontattofseplus@regione.sardegna.it; per la presentazione di eventuali reclami o segnalazioni per i casi di non conformità sulla Carta dei diritti fondamentali dell'UE e sulla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, si deve utilizzare la modulistica e la procedura di cui al sito internet della Regione Autonoma della Sardegna al link sottoindicato:

<https://www.sardegnaprogrammazione.it/programmi/fse/articolo/punto-di-contatto>.

Art. 37 - Fonti normative

Il presente bando è emanato in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 29 marzo 2012, n.68, del DPCM del 9 aprile 2001, della L.R. n.37/1987, del D.M. n.1320 del 17 dicembre 2021 e della circolare del Ministero dell'Università e della Ricerca dell'11 maggio 2022, dei Decreti Direttoriali del MUR n. 175 e n. 176 del 10 febbraio 2026, del D.M. n. 477 dell'11 luglio 2025, concernente *“lo status dello studente, ivi incluse le modalità di godimento dei benefici in materia di diritto allo studio”*, in attuazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 5 maggio 2025, n.71, che disciplina le nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (LM-41), in odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e in medicina veterinaria (LM-42), ed in particolare all'art. 4 comma 3, ed in attuazione delle direttive emanate dalla Regione Sardegna con deliberazione n. 32/31 del 24.06.2026 *“Linee di indirizzo per i bandi relativi alle borse di studio e alle azioni di sostegno a favore di studentesse e studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, inclusi le studentesse e gli studenti con disabilità - anno accademico 2026-2027. Bilancio 2026. Fondi regionali pos.fin. SC08.6644 del CdR 00.11.02.02, PR Sardegna FSE+ 2021-2027- assegnazioni statali del FIS 2026”*, alle quali si rinvia per quanto non espressamente previsto.

Art. 38 – Rendicontazione

Gli interventi, riguardanti l'attribuzione di Borse di studio ai soggetti beneficiari, erogate dall'E.R.S.U. di Cagliari, a valere sulle risorse derivanti dai fondi europei del PR Sardegna FSE+ 2021-2027. Priorità 2 “Istruzione, formazione e competenze” - Obiettivo specifico ESO4.6 f) – Settore di intervento 150 Sostegno all'istruzione terziaria (infrastrutture escluse) per l'intervento “Borse di studio e azioni di sostegno a favore di studentesse e studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, inclusi gli studenti con disabilità” – anno accademico 2026/27, saranno oggetto di monitoraggio e rendicontazione nel rispetto delle modalità definite nei provvedimenti nazionali attuativi. Per quanto concerne le azioni di informazione e comunicazione sarà data applicazione al Regolamento (UE) 2021/1060 ed alle linee guida emanate in materia, come previsto dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 32/31 del 24 giugno 2026.

Gli interventi regionali, riguardanti l'attribuzione di Borse di studio, erogate dagli E.R.S.U., ai soggetti beneficiari, potranno essere rendicontati in overbooking sui fondi del PR Sardegna FSE+ 2021-2027 - Priorità 2 “Istruzione, formazione e competenze” - Obiettivo specifico ESO4.6 f) - Settore di intervento 150 Sostegno all'istruzione terziaria (infrastrutture escluse), come previsto dalla D.G.R. n. 32/31 del 24 giugno 2026.

Si informa che il punto di contatto qualificato per la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché contatto referente per l'attuazione e applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRDP) è il Dott. Michele Sau - Direzione Generale - Assessorato del Lavoro e della formazione professionale – mail puntodicontattofseplus@regione.sardegna.it. Per la presentazione di eventuali reclami o segnalazioni per i casi di non conformità sulla Carta dei diritti fondamentali dell'UE e sulla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, si deve utilizzare la modulistica e la procedura di cui al sito internet della Regione Autonoma della Sardegna al link sottoindicato:

<https://www.sardegnaprogrammazione.it/programmi/fse/articolo/punto-di-contatto>.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

F.to Ing. Sergio De Benedictis

Allegato 1

MODALITA' ASSEGNAZIONE POSTI ALLOGGIO A.A.2026/27 PRESSO LE RESIDENZE UNIVERSITARIE DELL'ENTE E STRUTTURE CONVENZIONATE

Fase 1

Classificazione delle camere previste a bando:

Per le strutture disponibili negli anni accademici precedenti (Residenze universitarie di via Biasi e di Via Businco, e per gli appartamenti di via Sassari), è stato predisposto un elenco delle camere, classificate tenuto conto delle preferenze espresse dalle studentesse e dagli studenti nel quinquennio 2012-2016, in base alla posizione ricoperta nell'ordine di assegnazione in fase di attribuzione dei posti alloggio. La camera che per più anni è stata scelta per prima avrà il valore ponderale più alto, ecc.

Le camere delle Residenze Universitarie del Campus di viale La Plaia, di via Montesanto, e delle strutture convenzionate, sono state classificate tenendo conto delle diverse caratteristiche delle stesse (dimensioni, esposizione, ecc.).

Fase 2

Manifestazione delle preferenze

La volontà di richiedere il posto alloggio presso una delle residenze universitarie deve essere espressa all'atto della presentazione della domanda on line di posto alloggio: non sarà possibile chiedere, in fase di istanza di riesame avverso le graduatorie provvisorie, la modifica della dichiarazione di non voler richiedere il posto alloggio, sarà invece possibile rinunciare.

Per l'assegnazione dei posti alloggio presso il College universitario di merito "Sant'Efisia" le studentesse e gli studenti dovranno sottoscrivere e rispettare il Patto educativo del College <https://collegesantefisio.it/patto-educativo/>.

La disponibilità a sottoscrivere e rispettare il suddetto patto educativo, e ad osservare le disposizioni specifiche riportate nell'allegato 2 al presente bando di concorso, dovrà essere manifestata prima della scelta delle camere.

Alle studentesse e agli studenti che non avranno espresso la disponibilità a sottoscrivere il patto educativo, sarà preclusa la possibilità di scegliere le camere presso il College Sant'Efisia, e non potranno risultare assegnatari di posto alloggio nella suddetta struttura.

Durante la compilazione della domanda, la persona interessata potrà scegliere fino a 8 camere, ubicate nelle diverse residenze universitarie, o nella stessa residenza universitaria (potrebbe anche non esprimere ulteriori preferenze oltre alla prima camera, affidandosi all'assegnazione d'ufficio).

Possono essere espresse ulteriori preferenze nella stessa struttura oltre alla prima camera, indicando la medesima struttura come seconda scelta, ed eventualmente anche come terza e quarta.

Le preferenze devono essere espresse in sequenza rispetto alle residenze universitarie (non si può indicare come prima scelta una camera nella struttura X, come seconda scelta una nella struttura Y, e poi di nuovo

come terza scelta una nella struttura X: la struttura X potrà essere indicata come prima e seconda scelta, o come seconda e terza, senza soluzione di continuità, indicando la struttura Y come terza scelta nel primo caso o come prima scelta nel secondo caso).

La scelta è irrevocabile e non modificabile oltre il termine di scadenza per la presentazione della domanda

Qualora dovesse essere indicata la preferenza per una camera non assegnabile per tipologia (doppia se spetta la camera singola e viceversa), o la camera scelta fosse divenuta successivamente non disponibile per caso fortuito (es. inagibilità), si procederà all'attribuzione del posto con i criteri descritti a partire dal punto a.1) della fase 3.

Alle studentesse e agli studenti con riconoscimento di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n.104, o con disabilità pari o superiore al 66%, beneficiari nelle graduatorie delle studentesse e studenti con disabilità, l'assegnazione dei posti sarà effettuata d'Ufficio nei posti riservati alle graduatorie specifiche.

Fase 3

Attribuzione del posto alloggio

L'attribuzione del posto alloggio viene effettuata **in base alla posizione ricoperta dalla persona interessata nell'ordine di assegnazione**, nel rispetto della sequenza delle preferenze espresse, tenuto conto della disponibilità di posti alloggio risultante per tale posizione.

L'attribuzione del posto alloggio avverrà con i seguenti criteri:

3.1 In caso di preferenze espresse per diverse strutture e camere

a. Nell'ambito della medesima struttura si procederà come segue:

- a.1) Nel rispetto della sequenza delle preferenze espresse, si assegna il primo posto disponibile fra le camere indicate nell'ambito della medesima struttura;
- a.2) se non è possibile assegnare un posto in nessuna delle camere indicate nella medesima struttura, in quanto non più disponibili, si procede ad individuare un posto disponibile nella camera con il maggior valore ponderale, appartenente al medesimo piano delle camere scelte, sempre nel rispetto della sequenza delle preferenze espresse;
- a.3) Se nei piani ai quali appartengono le camere per le quali si è espressa una preferenza non è disponibile alcun posto, si procede ad assegnare il posto disponibile nella camera con il maggior valore ponderale nella struttura scelta;

b. Nell'ambito delle diverse strutture si procederà come segue:

- b.1) se nella prima struttura scelta non è disponibile alcun posto, si passa all'assegnazione presso la successiva struttura scelta, con i criteri descritti a partire dal punto a.1);
- b.2) se ancora non è stato assegnato il posto, esaurite le preferenze espresse per le strutture, si assegna un posto nella camera con il maggior valore ponderale fra quelli rimasti disponibili;

3.2 In caso di preferenze espresse per una sola struttura

Qualora la persona interessata abbia manifestato la scelta per il posto alloggio esprimendo una sola preferenza, e nella struttura scelta non è disponibile alcun posto, si assegna il posto nella camera col maggior valore ponderale assoluto fra quelli rimasti disponibili nelle altre strutture.

3.3 Studentesse e studenti con riconoscimento di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n.104, o con disabilità pari o superiore al 66%:

L'assegnazione dei posti alloggio riservati alle studentesse e agli studenti con disabilità sarà effettuata d'ufficio prima della pubblicazione dell'ordine di assegnazione generale, tenendo conto delle esigenze specifiche che gli stessi dovranno manifestare contattando la Direzione dell'Ufficio Alloggi.

3.4 Assenza di studentesse e studenti che dichiarano disponibilità a sottoscrivere il patto educativo del College Sant'Efisio

Qualora nessuna fra le persone beneficiarie di posto alloggio abbia dichiarato la disponibilità a sottoscrivere il patto educativo del College Sant'Efisio, i posti alloggio disponibili presso la suddetta struttura saranno assegnati mediante scorrimento delle graduatorie degli aventi diritto non beneficiari, a persone che abbiano dichiarato tale disponibilità.

Fase 4

Pubblicazione dell'ordine di assegnazione

L'ordine di assegnazione, con l'indicazione del posto alloggio assegnato, sarà pubblicato contestualmente alle graduatorie definitive di posto alloggio.

Fase 5

Scambi

Gli scambi fra titolari di posto alloggio (in singola o doppia) potranno essere effettuati prima dell'occupazione delle camere.

Allegato 2

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER IL COLLEGE UNIVERSITARIO DI MERITO SANT'EFISIO

Il College Universitario Sant'Efisio è un collegio universitario di merito che ospita giovani fuori sede frequentanti corsi a carattere universitario nelle realtà accademiche presenti nella città di Cagliari.

Lo studente e la studentessa che desiderano essere ospitati presso il College dovranno:

- Partecipare alla vita comunitaria e alla condivisione degli obiettivi proposti nel Patto Educativo;
- Rispettare le norme del Regolamento interno;
- Il College Universitario Sant'Efisio, collegio di merito riconosciuto, mira a sviluppare competenze trasversali attraverso la promozione di svariate iniziative. Il College Universitario Sant'Efisio promuove una serie di attività di carattere culturale, specialistico e interdisciplinare finalizzate non solo al consolidamento di una preparazione accademica specifica ma anche allo sviluppo di una conoscenza culturale solida e trasversale (es. attività di approfondimento culturale attraverso workshop tematici, attività formative di public speaking, problem solving e team work). Ai sensi di quanto espressamente disposto all'art. 4 del DM 673/2016, ciascuno studente sottoscrive un Progetto Formativo condiviso con la Direzione che ha l'obiettivo di valorizzare le proprie potenzialità e competenze. Tale Progetto prevede la partecipazione obbligatoria ad attività formative per un minimo di 70 ore per anno accademico per studenti iscritti a corsi di laurea triennale o ai primi tre anni di laurea a ciclo unico. Gli studenti iscritti a corsi di laurea magistrale o iscritti ad anni successivi al terzo di corsi di laurea a ciclo unico, sono obbligati a seguire almeno 25 ore di attività formativa per anno accademico. Le attività sono programmate dalla Direzione del College Universitario Sant'Efisio.
- Effettuare un confronto semestrale con la Direzione e l'equipe formativa, uno ai primi di febbraio ed uno ai primi di luglio; in tali occasioni studenti e studentesse sono tenuti alla presentazione della certificazione degli esami rilasciata dall'Università

Il College Universitario Sant'Efisio mette a disposizione di studenti e studentesse:

- Soggiorno con pernottamento in camera singola climatizzata con servizi autonomi, scrivania, accesso a internet;
- Attività formative e culturali;
- Prima colazione e n. 10 pasti/mese da consumarsi nel servizio mensa interno;
- Pulizia mensile della camera;
- Locali comuni adibiti a sala studio, attività ricreative e cucina;
- Palestra.